Anno 1874. Roma - Martedì, 22 Settembre Num. 226.

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA .... L.	11	21	40
Per tutto il Regno .... »	13	25	48
Solo Giornale, senza Rendiconti:			
ROMA .... L.	9	17	32
Per tutto il Regno .... »	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.
Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.
Un numero arretrato costa il doppio.
Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia **Eredi Botta:**
In **Roma,** via dei Lucchesi, n. 4;
In **Torino,** via della Corte d'Appello, numero 22;
Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli **Uffici postali.**

PARTE UFFICIALE

Il N. 2074 *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda 11 novembre 1873 con cui il Consiglio di Amministrazione del Consorzio irriguo di Robbio (Pavia) chiede la facoltà di riscuotere il contributo dei socii coi privilegi e nelle forme fiscali;

Visto l'atto privato di costituzione del detto Consorzio del dì 17 dicembre 1871, registrato in Mortara addì 18 gennaio 1872;

Visto l'atto di adesione allo stesso Consorzio per parte di altri proprietarii, rogato in Robbio dal notaio Pompeo Gallina addì 7 gennaio 1872, il regolamento e tutti gli altri atti relativi;

Vista la deliberazione dell'assemblea generale dei consortisti del dì 19 marzo 1874, con cui vengono accettate le modificazioni suggerite con nota del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio del dì 18 dicembre 1873, num. 57820|17128;

Vista la legge 29 maggio 1873, n. 1387 (Serie 2ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Al Consorzio costituitosi in Robbio, provincia di Pavia, con atto privato 17 dicembre 1871, registrato in Mortara addì 18 gennaio 1872 per la irrigazione di terreni in quel comune con acqua derivata dal canale *Cavour*, ed immessa nel roggione e cavetto Busca, è concessa la facoltà di riscuotere il contributo dei socii coi privilegi e nelle forme fiscali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 29 agosto 1874.

VITTORIO EMANUELE.

G. Finali.

Il N. 2056 (*Serie* 2ª) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze,

Udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri;

Vista la legge del 16 giugno 1874, n. 2001 (Serie 2ª), che all'art. 29 ne manda a stabilire per R. decreto l'attivazione, e all'art. 28 autorizza il Governo del Re a coordinare e raccogliere in unico testo le leggi relative alla tassa sul macinato;

Viste colla detta legge del 16 giugno 1874 le due precedenti leggi del 7 luglio 1868, numero 4490, e del 16 giugno 1871, num. 261 (Serie 2ª),

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La legge del 16 giugno 1874, numero 2001 (Serie 2ª), entra in vigore il 1° ottobre 1874.

Art. 2. È approvato l'unico testo di legge per la tassa sulla macinazione dei cereali.

LEGGE
per la tassa sulla macinazione dei cereali

Art. 1. È imposta a favore dello Stato una tassa sulla macinazione dei cereali giusta la tariffa seguente:

Grano, a quintale . . . . L. 2
Granturco, segala, avena ed orzo d'ogni specie . . . . » 1

La macinazione degli altri generi esenti da tassa è soggetta a discipline speciali da determinarsi per regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 2. La tassa dev'essere pagata dall'avventore nelle mani del mugnaio prima della esportazione delle farine.

In correspettività e saldo delle quote riscosse il mugnaio paga all'esattore delle tasse diretto, nei modi e tempi stabiliti con decreto Ministeriale, una quota fissa per ogni cento giri di macina.

A quest'effetto, a cura e spesa dello Stato, è applicato all'albero di ogni macina un contatore dei giri.

Art. 3. La quota fissa dev'essere stabilita avuto riguardo alla qualità e potenza degli apparecchi ed al sistema di macinatura.

Art. 4. Nei mulini ove più palmenti hanno un motore comune, l'Amministrazione può applicare il contatore all'albero motore e determinare per quei palmenti una quota fissa cumulativa per cento giri dell'albero motore, tenendo conto della quantità diversa di resistenze passive da vincersi nei congegni dei diversi mulini per la trasmissione della forza motrice dall'albero al palo.

Art. 5. Nei mulini ove si macina granturco, segala, avena, od orzo, è concesso uno sgravio del 50 per cento sul numero dei giri che, giusta le norme stabilite con decreto Reale, sieno riconosciuti imputabili alla macinazione di questi cereali.

Art 6. L'Amministrazione notifica al mugnaio la quota che crede dovuta per ogni cento giri segnati dal contatore.

Tale quota è definitiva se il mugnaio non la rifiuta nelle forme prescritte da questa legge.

In caso di rifiuto delle quote l'Amministrazione ha facoltà:

a) Di applicare all'occhio della macina un congegno meccanico che segni il peso o il volume del cereale;

b) Di riscuotere la tassa direttamente per mezzo di agenti finanziari;

c) D'appaltare la tassa.

Art. 7. È data facoltà al Governo del Re di prescrivere con decreti Regi le norme necessarie per accertare la tassa mediante il congegno meccanico di misura diretta.

Sono applicabili all'inosservanza di tali norme le sanzioni penali contenute in questa legge per l'applicazione ai mulini del contatore.

Art. 8. Dove la tassa sia riscossa direttamente o appaltata, dovrà pagarsi all'introduzione del cereale nel mulino.

Il Governo del Re ha facoltà di stabilire le discipline necessarie per l'introduzione e pel deposito dei cereali in questi mulini, per l'esercizio ed il controllo della macinazione nei medesimi.

In caso di contravvenzione sono applicabili le sanzioni della legge 3 luglio 1864 e del decreto legislativo 28 giugno 1866 sui dazi di consumo, senza pregiudizio delle maggiori penali contenute in questa legge.

Art. 9 Se l'Amministrazione non vuole valersi delle facoltà indicate all'art. 6, la quota viene determinata mediante giudizio di periti.

Il giudizio peritale è fatto da periti inscritti in apposita lista.

Una Commissione composta del prefetto, presidente, del presidente del tribunale, dell'ingegnere capo del Real genio civile e di due membri scelti dal Consiglio provinciale nel suo seno formerà annualmente in ogni provincia la lista dei periti nel numero determinato dal regolamento.

I periti devono essere ingegneri.

Art. 10. I periti si costituiscono in Comitato eleggendo nel loro seno un presidente.

Il Comitato, udito l'ingegnere del macinato, divide la provincia in zone, assegna un perito a ogni zona, e determina collegialmente i coefficienti meccanici da adottare nelle perizie, tenuto conto delle condizioni dei mulini e del sistema di macinatura usato nella provincia.

Art. 11. Quando il mugnaio rifiuta la quota notificatagli dall'Amministrazione,, deve, nei trenta giorni dalla notificazione, ricorrere al prefetto per provocare il giudizio del perito.

Art. 12. Il ricorso non è ammesso se il mugnaio non dichiara in esso la quota che è disposto ad accettare e se preventivamente non abbia prestata una cauzione corrispondente alla differenza calcolata per un trimestre fra la tassa proposta dall'Amministrazione e quella che è disposto ad accettare, la quale intanto verrà sempre pagata alle scadenze convenute.

Questa cauzione non si presta quando il mugnaio dichiari di voler pagare, durante la perizia, la quota proposta dall'Amministrazione, salvo il conguaglio.

L'inammissibilità del ricorso è pronunciata dal prefetto, sentito il Consiglio di prefettura.

Art. 13. Il prefetto, riconosciuto ammissibile il ricorso, chiede all'Intendenza se l'Amministrazione vuole valersi delle facoltà date dall'articolo 6. In caso negativo invita il perito della zona in cui è compreso il mulino a procedere alla determinazione della quota.

I motivi di ricusazione del perito sono quelli ammessi dal Codice di procedura civile e devono essere proposti entro tre giorni con ricorso al prefetto che, accertato il motivo, invita il presidente del Comitato a designare altro perito.

Art. 14. Il giudizio del perito deve limitarsi:

1° A stabilire le condizioni che determinano la potenza delle macine;

2° A determinare la velocità normale delle macine;

3° A stabilire la produzione per cavallo-vapore corrispondente alle macine e al sistema di macinatura in uso.

Le quote devono essere dal perito stabilite in base a questi tre elementi, udita l'Amministrazione ed il mugnaio, e tenendo conto dei dati di fatto rilevati dagli ingegneri del macinato nelle loro visite e consegnati nel relativo registro di ufficio.

Art. 15. Le quote determinate dal perito sono rese esecutive con decreto del prefetto e diventano definitive quando non vengano impugnate dalle parti entro 15 giorni dalla intimazione con ricorso al Comitato, che pronuncia in appello.

Il prefetto provvede sulle spese del giudizio con le norme segnate dall'ultima parte dell'articolo 18.

Art. 16. Il ricorso in appello si presenta al prefetto che lo trasmette al presidente del Comitato.

Il ricorso non è ammesso se non vi sono indicati i punti della perizia che s'impugnano e i motivi della opposizione.

Per la legittimità della decisione del Comitato debbono intervenire non meno di tre, nè più di cinque de' suoi membri.

Il Comitato pronunzia, a maggioranza dei presenti, sopra i soli punti contestati.

La finanza e il mugnaio possono farsi rappresentare innanzi al Comitato.

Art. 17. La decisione del Comitato è definitiva quanto alla determinazione delle quote.

Tanto contro i provvedimenti del prefetto, quanto contro la decisione del Comitato, rimane riservata l'azione giudiziaria per nullità o violazione di legge da esperimentarsi innanzi ai tribunali nei termini stabiliti dal Codice di procedura civile per le sentenze degli arbitri.

È pure riservata l'azione giudiziaria per ogni altra questione estranea alla determinazione delle quote ai termini dell'articolo 6 della legge 20 marzo 1865, allegato *E*.

Quando sia dichiarata la nullità della decisione, l'autorità giudiziaria rinvia il giudizio al Comitato di una delle provincie finitime.

Art. 18. Tanto dopo il giudizio, di che nell'articolo 14, quanto dopo quello del Comitato, di che nell'articolo 16, tra il mugnaio e l'Amministrazione si appurano i compensi della tassa liquidata.

Nel caso in cui il mugnaio sia succombente egli deve versare all'erario, oltre le somme arretrate da lui dovute, anche i relativi interessi in ragione del 5 per cento all'anno.

In caso contrario le somme che resultino pagate in più dal mugnaio, gli sono restituite cogli interessi alla ragione del 5 per cento.

Le spese del primo e del secondo giudizio peritale liquidate dal Comitato sono ripartite fra l'Amministrazione e l'esercente in ragione della differenza fra la quota peritale e la quota proposta dalle due parti. Queste spese possono anticiparsi dall'Amministrazione la quale, in tal caso, riscuote la parte dovuta dal mugnaio con le norme e i privilegi che regolano la riscossione delle tasse di registro e bollo.

Art. 19. Tanto l'Amministrazione, quanto i mugnai possono chiedere di anno in anno la revisione della quota fissa ed un nuovo giudizio di periti, se non potesse conseguirsi l'accordo e la Amministrazione non volesse valersi delle facoltà consentite dall'articolo 6.

Questa revisione può essere richiesta anche durante l'anno, quando si verifichino nuovi fatti straordinari ed imprevisti.

Quando vengano variate le condizioni di lavoro da cui furono dedotti gli elementi delle quote peritali, l'Amministrazione procede direttamente alla revisione straordinaria delle quote. Se il mugnaio le rifiuta, il perito accerta il fatto, e determina le quote secondo l'articolo 14.

Art. 20. I manometri applicati alle macchine a vapore dei mulini devono essere verificati. Gli ingegneri del macinato hanno per questo ufficio le attribuzioni date ai verificatori dalle leggi sui pesi e misure. Inoltre l'Amministrazione ha facoltà di applicare, a sue spese e senza danno dei mulini, quegli istrumenti e sigilli che crede necessari a dare gli elementi della misura della forza e ad accertarne le variazioni.

Art. 21. Il mugnaio deve tenere nel mulino uno staccio, in ordine al quale ha obbligo di dichiarare il tipo della macinazione prodotta da ciascun palmento. Lo staccio è verificato dalla Amministrazione, che vi appone i distintivi e sigilli necessari per impedirne l'alterazione.

L'avventore ha sempre il diritto di richiedere che il prodotto sfarinato siagli consegnato conforme al tipo dichiarato.

I delegati della finanza hanno diritto di verificare se la macinazione è conforme al tipo stesso e di ritirare un campione del prodotto, rilasciandone ricevuta che serve per ottenerne la restituzione o il pagamento.

Art. 22. L'Amministrazione ha la facoltà di applicare ai palmenti un saggiatore meccanico per accertare il genere del cereale macinato.

Art. 23. Nei mulini in cui si trovano ora palmenti destinati alla macinazione del grano e palmenti destinati alla macinazione esclusiva dei cereali che godono lo sgravio del 50 per cento, l'Amministrazione ha facoltà di isolare, a proprie spese e senza danno del mulino, i palmenti destinati alla macinazione del grano.

Art. 24. La facoltà di macinare promiscuamente grano e altri cereali in uno stesso palmento, può essere accordata soltanto ai mulini ad un palmento, colle norme determinate per regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 25. Sono assolutamente proibite le macinazioni del grano nei mulini destinati alla macinazione di altri cereali, salvo il disposto degli articoli 23 e 24, e la macinazione di cereali soggetti a tassa nei mulini destinati alla macinazione di generi esenti da tassa.

La presenza di una quantità qualsiasi di grano o di un prodotto della macinazione di grano nei mulini, o nei palmenti destinati alla macinazione di altri cereali, o nei saggiatori loro apposti, e la presenza di una quantità qualsiasi di cereali soggetti a tassa, o di un prodotto della macinazione loro nei mulini, o palmenti destinati alla macinazione di generi esenti da tassa, o nei saggiatori loro apposti, costituiscono il contrabbando, e hanno per effetto:

1° Di raddoppiare le quote fisse assegnate al mulino o palmento, a partire dalla seconda quindicina precedente a quella in cui fu scoperto il contrabbando, e nel caso di palmenti esenti da tassa di liquidare al palmento la tassa in ragione del massimo lavoro fatto dalla macina o dalle macine simili, a partire dallo stesso termine e colla quota spettante al genere macinato in contrabbando, e di sospendere la licenza speciale;

2° Di autorizzare, in caso di recidiva, l'Amministrazione a procedere alla revisione straordinaria delle quote, considerando il mulino come destinato alla macinazione del grano e di fare decadere la licenza speciale;

[illegible] la macinazione non dichiarata.

Per l'applicazione delle disposizioni di che ai numeri 1 e 2 di quest'articolo basta il verbale dei delegati dell'autorità finanziaria che constati il contrabbando, purchè il verbale sia redatto e sottoscritto da due delegati o da un delegato assistito da due testimoni.

Art. 26. Quando il congegno applicato a un mulino venga a guastarsi, il mugnaio deve darne immediata notizia all'agente finanziario, e la tassa è liquidata a contare dall'ultima liquidazione, o da quell'epoca anteriore alla quale sia dimostrato che risale il guasto, sulla base della media giornaliera di tre quindicine.

Ove il mugnaio non abbia denunciato il guasto, la tassa è liquidata sulla base del massimo lavoro fatto dalla macina in un tempo uguale.

Se però il guasto consiste nella rottura del ritegno ordinario e insieme del ritegno di riserva del contatore, ed anche se furono rotti, alterati o falsificati i bolli dell'Amministrazione, la liquidazione è fatta sul numero dei giri che il mulino avrebbe fatti, lavorando senza interruzione colla velocità normale stabilita nella determinazione della quota.

Art. 27. Nei mulini, a cui non sia possibile o conveniente applicare un contatore dei giri, od altro congegno meccanico, la tassa è pagata sul prodotto presuntivo della macinazione di ciascun mulino.

L'accertamento si fa nei modi e colle forme stabilite dalle leggi per la ricchezza mobile.

La tassa è pagata alle epoche e nei modi stabiliti dall'Amministrazione finanziaria.

L'esercente del mulino, in vicinanza del quale ne venga istituito un nuovo, o quello che esiste aumenti il numero o la potenza delle sue macine può presentare una dichiarazione rettificativa e ottenere la riduzione del canone nel corso dell'anno, quando giustifichi che da ciò derivi anche la diminuzione di un decimo o più dell'ordinario lavoro.

Parimente l'Amministrazione può procedere anche nel corso dell'anno all'accertamento suppletivo del maggior lavoro acquistato dal mulino, in vicinanza del quale si chiuda altro mulino, il cui canone superi un decimo del canone attribuito al mulino in esercizio.

Art. 28. La sospensione del lavoro del mulino durante l'anno per forza maggiore non dà luogo alla esonerazione proporzionata del canone, se non duri per un mese oltre il termine calcolato nello stabilire il canone stesso, e ugualmente se non duri lo stesso tempo nel caso che la sospensione non fosse stata prevista.

Art. 29. I mugnai che riscuotono la mulenda in natura, devono, se così piace all'avventore, riscuotere nella stessa forma anche il dazio, ricevendo i generi al prezzo delle ultime mercuriali del mercato più vicino. Una copia di queste mercuriali, firmata dal sindaco, deve tenersi costantemente affissa nell'interno del mulino.

È fatto obbligo ad ogni mugnaio di tenere nel mulino una bilancia bollata per pesare i grani e le farine.

Art. 30. Chiunque intenda d'impiantare un mulino nuovo, di attivarne uno antico o di aumentare il numero delle macine di un mulino in esercizio, è tenuto a dichiararlo all'autorità finanziaria due mesi prima di por mano al lavoro di macinazione.

È pure obbligato a farne dichiarazione all'autorità finanziaria due mesi prima di darvi esecuzione chiunque intenda di aumentare la potenza delle macine.

Uguale dichiarazione deve essere fatta dall'esercente che succeda ad altro esercente quindici giorni prima di entrare in esercizio.

Art. 31. Nessuno può macinare i generi indicati nell'articolo 1, senza essere munito di licenza, per la quale paga centesimi 50 per ogni macina od altro apparecchio di macinazione.

La licenza deve rinnovarsi ogni anno.

Se hanno luogo aumenti di macine o di altri apparecchi di macinazione, l'esercente deve ottenere una licenza suppletoria, pagando il diritto contemplato al primo comma di questo articolo. La licenza suppletoria dev'essere rinnovata contemporaneamente alla principale.

Se viene mutato l'esercente del mulino, il nuovo mugnaio subentra nei diritti e negli obblighi, verso la finanza, dell'antico, non escluso il pagamento delle rate scadute e dei compensi di tassa dovuti per l'articolo 18 che il medesimo non abbia soddisfatti.

Art. 32. L'Amministrazione può esigere dagli esercenti una cauzione.

Le norme per la cauzione sono determinate dal regolamento approvato con decreto Regio.

Art. 33. I delegati dell'autorità finanziaria hanno sempre diritto di entrare, sia di giorno che di notte, nei locali addetti alla macinazione, di farvi le verificazioni occorrenti e di esaminare i registri e le licenze.

Tuttavia questa facoltà non può essere esercitata in tempo di notte dai delegati dell'autorità finanziaria senza l'assistenza di un ufficiale di polizia giudiziaria.

Essi delegati possono anche adire l'autorità giudiziaria per le visite domiciliari che si rendano necessarie nel caso di non dichiarato esercizio di macinazione.

Art. 34. Fuori del caso di macinazione abusiva, la circolazione dei generi indicati all'articolo 1 e delle farine non può assoggettarsi a visite o a restrizioni di sorta, salvochè si tratti dell'esecuzione di prescrizioni generali di dogana.

Art. 35. Il Governo può sospendere dall'esercizio del mulino per tempo determinato, e previo diffidamento al proprietario, il mugnaio:

1° Che rimanga in arretrato del pagamento, oltre il termine prescritto dal regolamento, del canone o della tassa dovuta;

2° Che non dichiari, entro il termine prescritto, l'aumento del numero o della potenza delle macine;

3° Che scientemente esiga dai contribuenti un compenso maggiore di quello che la legge prescrive.

Art. 36. Sono sottoposti a multa da lire 50 a lire 500 gli esercenti di mulini:

1° Che non siano forniti della prescritta licenza, o non l'abbiano rinnovata in tempo debito;

2° Che non diano subito avviso all'agente finanziario dei guasti e delle alterazioni avvenute nel congegno meccanico applicato dall'Amministrazione;

3° Che continuino a macinare dopo e finchè duri la sospensione contemplata dall'articolo precedente;

4° Che rifiutino ai delegati dell'Amministrazione finanziaria o dell'autorità giudiziaria l'entrata nei luoghi o si oppongano all'esercizio delle facoltà di cui è cenno all'articolo 33; e tanto in questo, quanto nel caso accennato al n. 3 dell'articolo precedente, senza pregiudizio delle disposizioni delle leggi penali generali.

Art. 37. Chiunque alteri o falsifichi i contatori o altri congegni e istrumenti applicati o ve-

rificati dagli agenti di finanza, i sigilli o bolli coniati o impressi in qualsiasi modo, o su qualsivoglia materia, o il marchio di verificazione o altra impronta o contrassegno, e chiunque scientemente ne faccia uso, è punito col carcere da 3 a 5 anni.

Chiunque tolga, guasti o rompa i contatori o altri congegni e istrumenti applicati o verificati, ne muti le indicazioni, rompa o levi i sigilli o i bolli coniati o impressi in qualsiasi modo e su qualsivoglia materia, o il marchio di verificazione o altra impronta o contrassegno, è punito col carcere da 1 a 3 anni.

Chiunque ritenga senza autorizzazione congegni, sigilli, bolli o ponzoni falsi o identici a quelli usati dall'Amministrazione, è punito col carcere da 1 a 6 mesi, estendibile da 6 mesi ad un anno quando il colpevole sia il mugnaio.

Quando avvenga uno dei reati indicati in questo articolo, il mugnaio che senza avervi partecipato siasi reso colpevole di negligenza nella custodia dei congegni meccanici, degli altri strumenti applicati o verificati dagli agenti di finanza o dei bolli o sigilli apposti, è punito col carcere estendibile a tre mesi.

In tutti questi casi, oltre le suddette pene, saranno applicate le multe e le altre penalità stabilite dagli articoli 36 e 38.

Art. 38. Chiunque macini senza aver fatta la dichiarazione prescritta dall'articolo 30 o incorra nelle contravvenzioni ricordate al numero 3° dell'articolo 36 e all'articolo precedente, oltre la penale entro i limiti fissi ivi stabilita, e oltre il dazio su tutta la macinazione di contrabbando, deve pagare una multa tra il doppio ed il quintuplo del dazio medesimo, da portarsi al decuplo, quando chi non dichiarò il suo esercizio abbia riscossa da altri per proprio conto la tassa imposta dalla legge.

Art. 39. Sulla denuncia dell'avventore, ai mugnai in contravvenzione alla seconda parte dell'articolo 21, dopo tentata infruttuosa la conciliazione avanti il sindaco, il pretore applica le pene di polizia.

Art. 40. Sono applicabili alle contravvenzioni alla presente legge, in quanto non sia in questa diversamente disposto, gli articoli 21 e 25 della legge sul dazio consumo del 3 luglio 1864, numero 1827, e l'articolo 64 del regolamento doganale dell'11 settembre 1862, n. 867, approvato con la legge del 21 dicembre 1862, n. 1061.

Nel caso di macinazione non dichiarata avrà inoltre applicazione l'articolo 22 della predetta legge del 3 luglio 1864, e l'apparato macinatore sarà posto fuori d'esercizio.

Art. 41. Gl'impiegati dello Stato od altri pubblici agenti che si rendano colpevoli di collusione nella macinazione di contrabbando, incorrono nella destituzione e nel triplo della multa stabilita dalla presente legge, e in caso di corruzione sono puniti inoltre colla interdizione dai pubblici uffici, e con una multa speciale che raggiunga il triplo del valore delle cose promesse o ricevute, e la quale non può essere minore di 250 lire, senza pregiudizio del disposto delle leggi penali generali.

Art. 42. La tradizione al mugnaio dei congegni meccanici, di che in questa legge, è comprovata dal verbale che deve essere redatto dai delegati dell'autorità finanziaria, e rilasciato al mugnaio in copia, oppure notificato per mezzo di usciere, in caso di rifiuto.

Art. 43. I verbali dei delegati dell'autorità finanziaria fanno prova, a termini della prima parte dell'articolo 340 del Codice di procedura penale.

Art. 44. Il Governo ha facoltà di sostituire con decreto Regio al contatore dei giri ogni altro congegno meccanico che fosse in seguito riconosciuto più atto ad accertare il lavoro fatto dal mulino, rimanendo ferma sempre la tariffa di cui all'art. 1.

Art. 45. Sulle farine importate dall'estero è pagato al passaggio della linea doganale il dazio stabilito nell'art. 1 per il relativo cereale, coll'aumento di un quinto, e ciò in aggiunta a quei diritti doganali a cui sieno sottoposte.

Sul pane, sul biscotto e sulle paste importati nel Regno, si paga una tassa eguale a quella che colpisce le farine di cui sono composti.

La tassa è riscossa anche all'entrata nelle città franche, eccettuato il caso di transito.

Alla esportazione dallo Stato delle farine, del pane, del biscotto e delle paste, viene restituita la tassa di macinazione, con le norme prescritte per decreto Regio, ragguagliando il quintale di farina a chilogrammi centoventicinque di grano, e colla deduzione del 10 per cento.

Art. 46. Il Governo del Re ha facoltà di provvedere con regolamento da approvarsi per Regio decreto, sentito il Consiglio di Stato, a quanto occorra per l'esecuzione di questa legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valsavaranche, il 13 settembre 1874.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Il Num. DCCCCXX (Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visti gli atti costitutivi e lo statuto della Società per la fabbricazione del formaggio, burro ed altri latticini stabilita in Lodi col titolo di *Società Esperimentale per la Manipolazione del Formaggio Lodigiano o di Grana* e col capitale di lire 32,000 diviso in n. 640 azioni da lire 50 caduna;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visti i RR. decreti 30 dicembre 1865, numero 2727, e 5 settembre 1869, n. 5256;

Sentito il Consiglio di Stato,

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. I.

La Società anonima per azioni nominative, avente a scopo la fabbricazione di formaggio, burro ed altri latticini, denominatasi: *Società Esperimentale per la Manipolazione del Formaggio Lodigiano o di Grana*, sedente in Lodi ed ivi costituitasi per iscrittura privata del 3 settembre 1871, è autorizzata e il suo statuto inserto all'atto costitutivo predetto, depositato in atti del notaro Bassano Silvetti e iscritto ai numeri 2078|1016 di repertorio, è approvato.

Art. II.

La Società contribuirà nelle spese degli uffizi d'ispezione per lire 20 annuali pagabili a trimestri anticipati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 23 agosto 1874.

VITTORIO EMANUELE.

G. FINALI.

S. M. *si è degnata nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

SULLA PROPOSTA del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, con decreti del 7 e 23 agosto 1874:

A commendatore:

Scillitani cav. Lorenzo, presidente della Commissione ordinatrice del concorso agrario regionale di Foggia;

Sacchi Giuseppe, professore di matematica nel R. Liceo Parini di Milano.

Ad uffiziale:

Spanna cav. prof. Orario, presidente della sede centrale del Club Alpino;

De Manzoni nob. cav. Antonio, presidente della sezione del Club Alpino di Agordo.

A cavaliere:

Baretti prof. Martino, segretario della sezione del Club Alpino di Torino;

Rimini Gio. Battista, id. id. di Firenze;

Bauer prof. Adolfo;

Besso Marco;

Emery Luigi;

Marruzzi dott. Pietro;

Pavesi Carlo.

SULLA PROPOSTA del Ministro delle Finanze, con decreto del 23 agosto 1874:

A cavaliere:

Ercolini dott. Riccardo, segretario di 2ª classe nel Ministero delle Finanze.

SULLA PROPOSTA del Ministro Guardasigilli, con decreti del 26 luglio e 23 agosto 1874:

A commendatore:

Arrica cav. Ambrogio, già consigliere di Corte d'appello ed economo generale dei Benefizi vacanti a Firenze, a riposo.

A cavaliere:

Corradi Corrado, vicepresidente del tribunale civile e correzionale di Roma.

SULLA PROPOSTA del Ministro della Marina, con decreto del 7 agosto 1874:

A commendatore:

Ciocca rev. Fortunato, professore di meccanica applicata alla teoria della nave nella Regia Scuola di marina.

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'Interno, con decreto del 29 agosto 1874:

A commendatore:

Semmola cav. Mariano, professore di materia medica e di tossicologia nella R. Università di Napoli.

SULLA PROPOSTA del Ministro della Guerra, con decreto del 29 agosto 1874:

A cavaliere:

Stroppa Pietro, capitano nell'arma dei RR. carabinieri, collocato a riposo.

S. M., *sulla proposta del Ministro dell'Interno, ha fatte le seguenti disposizioni:*

Con RR. decreti 29 agosto 1874:

Pasculli cav. avv. Federico, consigliere delegato di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, nominato sottoprefetto di 1ª classe nell'Amministrazione medesima;

Licheri cav. avv. Emanuele, consigliere di 1ª cl. id., dispensato dal servizio;

Gazzo dott. Manfredo, sottoprefetto di 2ª classe id., nominato consigliere delegato di 2ª classe nell'Amministrazione medesima.

Con RR. decreti 23 agosto 1874:

Gittardi dott. Carlo, consigliere di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato a riposo in seguito a sua domanda per comprovante infermità;

Angelini Carlo, ragioniere di 3ª classe id., id. id. per motivi di salute.

Disposizioni *fatte nel personale dei notai con decreti di cui infra:*

Con RR. decreti 18 agosto 1874:

Sartorio avv. Sebastiano, notaio in Pornassio, traslocato a Pieve di Teco;

Durand Giacomo, id. Borgomaro, id. Chiusavecchia;

Martini Carlo, id. Pino Torinese, id. Monteu da Po;

Piccoli Enrico, id. Monteu da Po, id. Pino Torinese;

Vassalli D. Antonio, candidato notaio, nominato notaio con residenza nel comune di Migliaro;

Gagioso avv. Giuseppe, id., id. Pietra Ligure;

Maggiolo Giacomo Filippo, id., id. id.;

Bloise Carlo Vincenzo, id., id. Laino Castello;

Barba Luigi, id., id. Cava de' Tirreni;

Pellegrino Angelo, id., id. San Fele;

Biscaglia Giuseppe, id., id. Anzi.

Con RR. decreti 23 agosto 1874:

Di Salvio Vincenzo, candidato notaio, nominato notaio con residenza nel comune di Scala;

De Falco Michelangelo, id., id. Palma Campania;

Di Ciò Lorenzo, id., id. di San Pietro Avellana;

Forte Angelo, id., id. Cava de' Tirreni;

Carabba Fileno, notaio in Frisa, traslocato a Lanciano;

Pagnotta Bartolomeo, id. Bevagna, id. Gualdo Cattaneo;

Calleri Enrico, id. Cereseto, id. Moncalvo;

Ponzelini avv. Giovanni Battista, id. Gabiano, id. Cereseto.

Il Ministro della Pubblica Istruzione

Veduto il R. decreto 23 settembre 1869, col quale si danno disposizioni per gli esami di licenza liceale;

Veduto l'art. 24 del regolamento approvato con R. decreto del 3 maggio 1872;

Sulla proposta della Giunta superiore per la istruzione secondaria,

Decreta:

Art. 1. È concessa anche per quest'anno una sessione straordinaria di esami di licenza liceale da tenersi nel prossimo mese di ottobre nelle medesime sedi della sessione ordinaria.

Art. 2. Tali esami saranno dati per le prove scritte nei giorni e nell'ordine seguente:

Letteratura italiana Venerdì, 16 ottobre.
Id. latina . Lunedì, 19 id.
Lingua greca . . . . Mercoledì, 21 id.
Matematica . . . . . Venerdì, 23 id.

Le prove orali avranno cominciamento subito dopo le scritte, nel giorno stabilito dalle Commissioni esaminatrici.

Art. 3. I RR. provveditori agli studi cureranno che quest'ordinanza sia notificata ai candidati alla licenza liceale.

Roma, settembre 1874.

Il Ministro G. CANTELLI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Notificazione.

Apertura di concorso per l'ammissione di volontari nell'Amministrazione di Sanità marittima.

È aperto il concorso a sei posti di volontari nell'Amministrazione della sanità marittima.

Gli esami saranno dati, secondo le norme stabilite dal decreto Ministeriale 18 agosto 1874, presso le prefetture di Genova, Livorno, Napoli, Palermo, Messina e Venezia, nei giorni che verranno con altro avviso indicati.

Gli esami consisteranno in due distinti esperimenti, l'uno in iscritto e l'altro verbale.

L'esame in iscritto consisterà:

1° Nello svolgimento di un tema in lingua italiana;

2° Nella soluzione di un quesito di aritmetica;

3° In una versione dall'italiano in francese.

L'esame verbale verserà sulle seguenti materie:

1° Sullo Statuto fondamentale del Regno;

2° Sulle leggi e sui regolamenti relativi al servizio sanitario marittimo (nozioni generali sull'ordinamento stabilito colla legge 13 maggio 1866, n. 3368, e col R. decreto 24 dicembre 1870, n. 6174, e sulle norme che regolano il servizio, come sono tracciate nelle istruzioni Ministeriali 26 dicembre 1871);

3° Sulla geografia in generale e particolarmente su quella marittima;

4° Sull'ordinamento amministrativo e sulla circoscrizione territoriale e marittima del Regno (nozioni generali).

Per essere ammessi all'esame si dovrà inoltrare domanda al Ministero in carta da bollo da lira 1 20, per mezzo del prefetto della provincia nella quale gli aspiranti hanno la residenza, non più tardi del 15 ottobre prossimo.

Nella domanda gli aspiranti dovranno giustificare con regolari documenti:

1° Di essere nazionali;

2° Di aver compiuto il 18° e non oltrepassato il 30° anno di età;

3° Di aver compiuto il corso ginnasiale o tecnico in una scuola riconosciuta dal Governo;

4° Di essere sani e senza difetti fisici;

5° Di aver tenuta sempre lodevole condotta, sia morale, sia politica.

Gli aspiranti dichiareranno inoltre presso quale delle sei accennate prefetture intendano di presentarsi a subire gli esami, ed a quale dei sei uffici sanitari di Genova, Livorno, Napoli, Palermo, Messina e Venezia, desiderano di essere destinati, riuscendo nel concorso.

Roma, addì 28 agosto 1874.

Il Direttore Capo della 5ª Divisione
ROSSI.

MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso alla cattedra di meccanica razionale nella R. Università di Pavia.

A norma degli articoli 58 e seguenti della legge 13 novembre 1859 è aperto il concorso per la nomina del professore ordinario alla cattedra di meccanica razionale nella R. Università di Pavia.

Il concorso avrà luogo nella Università stessa.

Gli aspiranti sono invitati a presentare le domande di ammissione al concorso, e i loro titoli al Ministero della Pubblica Istruzione entro il giorno 30 novembre p. v., dichiarando nelle stesse domande se intendano concorrere per titoli, o per esame, ovvero per le due forme ad un tempo.

Roma, 18 settembre 1874.

Il Segretario Generale
BONFADINI.

MINISTERO
DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso alla cattedra d'istituzioni di diritto romano nella R. Università di Torino.

In seguito al parere del Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione, ed a norma degli articoli 58 e seguenti della legge 13 novembre 1859, è aperto il concorso per la nomina del professore ordinario alla cattedra di istituzioni di diritto romano nella R. Università di Torino.

Il concorso avrà luogo nei locali della stessa Università.

Gli aspiranti dovranno presentare le domande di ammissione al concorso ed i loro titoli al Ministero della Pubblica Istruzione entro il giorno 30 novembre p. v., dichiarando nelle stesse domande se intendano concorrere per titoli, o per esame, ovvero per le due forme ad un tempo.

Roma, 18 settembre 1874.

Il Segretario Generale
BONFADINI.

MINISTERO
DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso ad un posto di professore per l'insegnamento della pedagogia ed antropologia nella R. Università di Napoli.

In conformità al parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione è aperto il concorso per la nomina di un professore straordinario di pedagogia ed antropologia nella R. Università di Napoli.

Il concorso avrà luogo nei locali della stessa Università.

Gli aspiranti dovranno presentare le loro domande d'ammissione al concorso ed i titoli al Ministero della Pubblica Istruzione entro il giorno 20 novembre p. v., dichiarando nelle domande se intendano concorrere per titoli, o per esame, ovvero per le due forme ad un tempo.

Roma, addì 18 settembre 1874.

Il Segretario Generale
BONFADINI.

MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di professore straordinario per l'insegnamento delle costruzioni civili, idrauliche e stradali nella R. Università di Palermo.

In conformità al voto del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione è aperto il concorso per la nomina di un professore straordinario di costruzioni civili, idrauliche e stradali nella R. Università di Palermo.

Il concorso avrà luogo nei locali della stessa Università.

Gli aspiranti dovranno presentare le loro domande di ammissione al concorso ed i titoli al Ministero della Pubblica Istruzione entro il giorno 20 novembre p. v., dichiarando nelle domande se intendano concorrere per titoli, o per esame, ossivvero per le due forme ad un tempo.

Roma, 18 settembre 1874.

Il Segretario Generale
BONFADINI.

MINISTERO
DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Si rende noto che giusta il ruolo organico approvato per questo Ministero con R. decreto del 26 marzo 1873, trovandosi in esso vacanti:

N. 2 posti di sottosegretario (1ª categoria),
N. 3 posti di computista di 2ª classe (2ª categoria),
N. 3 posti di ufficiali di scrittura (3ª categoria),

con lo stipendio di annue lire 1500, oltre l'indennità d'alloggio, si apriranno il 16 del vegnente novembre presso questo Ministero stesso gli esami di concorso per il relativo conferimento. Se fino all'apertura degli esami si verificherà la vacanza di un altro posto per ciascuna delle tre categorie sarà pure provveduto con il presente concorso.

A forma dell'articolo 3 del precitato R. decreto gli aspiranti ai prementovati posti di 1ª e 2ª categoria dovranno comprovare di aver riportata per lo meno la licenza liceale, o d'istituto tecnico; e quelli che aspirano ai posti di 3ª categoria dovranno comprovare di aver riportata la licenza ginnasiale, o superato l'esame del secondo anno d'istituto tecnico, o di aver titoli equipollenti.

E gli uni e gli altri dovranno inoltre far constatare della loro buona condotta mediante apposito attestato del rispettivo municipio.

Non saranno ammessi al concorso ai posti di prima e seconda categoria coloro che siano inferiori d'età ai diciotti anni o superiori ai trenta.

Le domande, in carta bollata, di coloro che vorranno concorrere, dovranno essere presentate al Ministero di Pubblica Istruzione al più tardi dentro il mese di ottobre, munite dei richiesti documenti ed attestati, ai quali potranno unire quegli altri titoli di merito che crederanno opportuni.

Gli esami di concorso saranno dati secondo il seguente programma:

PRIMA CATEGORIA.

ESAME SCRITTO. — Due composizioni italiane; l'una concernente un fatto della storia civile d'Italia od un giudizio letterario; l'altra una questione di diritto amministrativo — Soluzione di un problema di aritmetica da risolversi colla regola del tre.

ESAME ORALE. — Storia d'Italia e geografia politica — Analisi filologica ed estetica di uno squarcio di classico italiano — Nozioni di diritto amministrativo; legge comunale e provinciale e legge sull'ordinamento della pubblica istruzione.

SECONDA CATEGORIA.

ESAME SCRITTO. — Operazioni di aritmetica superiore — Relazione alla Corte de' conti sopra una questione di ragioneria.

ESAME ORALE. — Teoria della scrittura doppia — Quesiti sul sistema metrico — Leggi della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e della Contabilità dello Stato — Divisioni amministrative del Regno.

TERZA CATEGORIA.

ESAME SCRITTO. — Calligrafia — Composizione italiana — Quesiti sulle quattro prime operazioni d'aritmetica — Compilazione di uno specchio per registrare le indicazioni comprese in un tema — Divisioni amministrative del Regno.

A parità di voti si darà la preferenza ai laureati, ed in mancanza di laurea, a chi abbia dato saggio di conoscere una lingua estera.

Roma, dal Ministero della Pubblica Istruzione, addì 14 settembre 1874.

Per il Ministro: BONFADINI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

DISTINTA delle N 368 Obbligazioni di L. 1000 caduna del Debito ex-Pontificio 20 gennaio 1846 (Prestito Parodi) passato a carico del Tesoro italiano per effetto della convenzione internazionale di Parigi in data del 7 dicembre 1866, ed in dipendenza del riparto del Debito Pubblico determinato dal protocollo finale del 31 luglio 1868, formanti assieme il capitale nominale di lire 368,000, estinte mediante acquisti fatti al valore del corso nell'annata 1874, con decorrenza dal 1° giugno 1874, i cui numeri vengono resi di pubblica ragione.

85	99	198	199	274	282	293	334
346	370	382	499	508	578	693	930
951	968	970	1004	1005	1009	1020	1152
1153	1160	1161	1163	1188	1189	1190	1191
1192	1198	1272	1273	1288	1292	1293	1294
1295	1542	1543	1544	1545	1649	1654	1656
1697	1725	1728	1733	1763	1764	1771	1783
1784	1785	1792	1806	1818	1820	1941	2073
2078	2080	2180	2270	2278	2289	2336	2435
2459	2501	2517	2518	2521	2523	2526	2527
2533	2548	2560	2598	2609	2610	2613	2614
2618	2619	2708	2721	2722	2725	2726	2727
2728	2729	2730	2731	2732	2733	2772	2774
2775	2796	2802	2816	2817	2824	2825	2826
2841	2882	2943	2984	2987	2994	2999	3050
3052	3065	3138	3141	3144	3160	3193	3208
3214	3225	3266	3292	3319	3321	3353	3393
3425	3427	3446	3506	3592	3729	3833	3900
3901	3903	3918	3919	3931	3934	3951	3953
3956	3976	3982	3986	4012	4155	4181	4204
4217	4290	4370	4415	4429	4458	4475	4188
4512	4588	4591	4615	4774	4798	4817	4957
4960	4967	5024	5028	5029	5109	5110	5117
5145	5165	5225	5239	5259	5263	5404	5406
5409	5411	5445	5446	5529	5548	5581	5653
5654	5655	5657	5673	5675	5682	5683	5697
5782	5910	5912	5939	5942	5944	5945	5946
5947	5948	5949	5965	5973	5989	5991	5996
6011	6012	6040	6054	6068	6110	6146	6394
6396	6398	6400	6410	6418	6419	6423	6547
6554	6646	6676	6685	6704	6705	6713	6728
6730	6731	6833	6834	6870	6873	6874	6942
6945	6980	7023	7060	7103	7200	7201	7224
7253	7254	7260	7326	7357	7420	7428	7515
7517	7542	7574	7575	7580	7731	7732	7912
7928	7986	7988	8122	8137	8139	8160	8163
8208	8225	8297	8299	8391	8392	8393	8407
8408	8466	8569	8649	8675	8746	8770	6788
8800	8820	8821	8831	8904	8920	8926	8941
8957	8965	8987	8988	8997	9000	9151	9153
9303	9305	9306	9307	9339	9341	9343	9346
9394	9399	9405	9419	9430	9445	9447	9448
9472	9473	9474	9475	9476	9610	9659	9837
9931	10019	10021	10031	10032	10083	10108	10109
10110	10129	10321	10333	10373	10384	10391	10393
10394	10430	10456	10573	10574	10731	10732	10733

Firenze, 12 settembre 1874.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
SINDONA.

Per il Direttore Generale
G. GASBARRI.

Visto, *per l'Ufficio di Riscontro della Corte dei conti*
DELLA CHIESA.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
presso la Direzione Generale del Debito Pubblico

In ordine al prescritto dall'articolo 146 del vigente regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5943, si fa noto per tutti gli effetti di ragione che questa Amministrazione ha provveduto in esecuzione del decreto del Ministero dell'Interno del dì 4 agosto 1874 alla restituzione del deposito appresso notato, dichiarando divenuto nullo e di nessun valore il titolo corrispondente.

Deposito di lire 40 di rendita fatto in questa Cassa da Grassis Battista di Silvestro a garanzia di appalto, come da polizza n. 10048.

Firenze, li 15 settembre 1874.

Per il Direttore Capo di Divisione
FRASCAROLI.

Per il Direttore Generale
CERESOLE.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
presso la Direzione Generale del Debito Pubblico

(2ª pubblicazione)

In analogia al disposto dall'art. 143 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5943, si notifica che dovendosi procedere alla restituzione del sottodescritto deposito ed allegandosi lo smarrimento della relativa polizza, resta diffidato chiunque possa avervi interesse che, dieci giorni dall'ultima pubblicazione del presente, la quale verrà ripetuta per tre volte ad intervalli di dieci giorni, sarà provveduto come di ragione, restando di nessun valore il corrispondente titolo.

Polizza n. 7011 per lire 1000 emessa dall'ora soppressa Cassa dei depositi e dei prestiti di Torino a favore di Gargano Arsennio surrogato militare.

Firenze, addì 5 settembre 1874.

Il Direttore Capo di Divisione
M. GIACHETTI.

Per il Direttore Generale
MORGHEN.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO

Il viaggio del maresciallo Mac-Mahon nel Nord è terminato. Nulla è deciso quanto alle sue nuove gite a Lione e nel Mezzogiorno. Però la *France* crede che anche queste gite avranno luogo dopochè il presidente siasi alquanto riposato e, probabilmente, verso i primi dello ottobre.

Nelle spiegazioni provocate dal signor d'Abovilla nell'ultima seduta della Commissione di permanenza dell'Assemblea di Versaglia intorno alle cause della nuova sospensione

dell'*Univers*, il duca di Decazes ha respinto recisamente la supposizione che, facendo ciò, il governo del maresciallo Mac-Mahon abbia ceduto ad una qualunque intimazione.

Se non che, taluni giornali di Madrid sostengono il contrario e dicono che la sospensione avvenne precisamente a causa dei richiami categorici dell'ambasciatore spagnuolo.

L'*Iberia* si esprime così: « Un telegramma da Parigi afferma che il governo francese ha sospeso l'*Univers* di *motu proprio* e in nessun modo dietro domanda del nostro rappresentante. Non dispiaccia alla stampa francese, e possiamo assicurarlo senza tema di essere smentiti, il sapere che la determinazione del duca di Decazes è dovuta unicamente ed esclusivamente all'energico reclamo del nostro rappresentante, il quale, esigendo una compiuta soddisfazione, ha minacciato di chiedere i suoi passaporti se non la otteneva così intera e così pronta quale la domandava l'onore della nazione da lui rappresentata ».

L'*Imparcial* dal canto suo scrive: « La verità è che il governo di Madrid, e questo si dice pubblicamente, ha ricevuto dal suo ambasciatore un telegramma nel quale riferiva i particolari del suo colloquio col duca di Decazes. Tra le altre cose l'ambasciatore disse al ministro: « Se questo linguaggio offensivo per la Spagna rimane impunito, io mi vedrei senz'altro obbligato a ritirarmi con tutta la legazione». Dopo questa franca intimazione il gabinetto di Parigi si è riunito per deliberare ed il ministro degli affari esteri ha fatto sapere all'ambasciatore spagnuolo che l'*Univers* sarebbe stato sospeso.

Ora la stampa francese chiede ad alta voce che si faccia la luce su questo incidente.

Il candidato repubblicano ed il candidato settennalista che sono rimasti in presenza nel Maine-et-Loire dopo che il signor Berger, candidato imperialista si è ritirato, hanno diretta ciascuno una propria circolare agli elettori. Il signor Bruas, settennalista, celebra il patriottismo del signor Berger e spera che i voti che si erano dichiarati per lui si concentreranno sul proprio nome. Il signor Maillé, repubblicano, rammenta le parole pronunziate dal maresciallo Mac-Mahon a Lilla: « Io chiamo a me gli uomini moderati di tutti i partiti », e protesta di essere coscienziosamente uno di tali uomini.

È noto che don Carlos sollevò le provincie settentrionali della Spagna in nome soprattutto dei *fueros*, antiche libertà locali. Pare che la provincia dell'Alava abbia preso la cosa sul serio, imperocchè, essendosi riunite le Giunte locali di questa provincia in assemblea generale, don Carlos si avvisò di inviarvi un regio delegato nella persona di don Francisco de Paulo Rivas, incaricandolo di rappresentarvi il pretendente e di presiedere l'inaugurazione delle deliberazioni. Forse egli credeva di dare così maggiore solennità a questa riunione. Ma in quella vece l'assemblea dei delegati provinciali di Alava se ne risentì come fosse un insulto e un attentato contro ai suoi *fueros*.

E infatti l'assemblea rifiutò di ammettere l'inviato di don Carlos. Dessa rivendicossi lo assoluto diritto di scegliere il proprio presidente, di costituire il proprio ufficio e di nominare le autorità locali, all'infuori di qualunque intervento; e dichiarò che nemmeno il re ha il diritto di assistere alle deliberazioni dell'assemblea. Tale protesta e risoluzione di far rispettare i propri diritti venne formolata in un manifesto che porta in fronte la divisa delle arme di Alava: *Giustizia, giustizia contro i malfattori*, e a termini del quale a tutti gli abitanti della provincia è vietato di riconoscere alcuna autorità e di accettare alcun impiego che emani dalla volontà del pretendente, salvo che in conformità coi *fueros* della provincia. Lo stesso manifesto ricorda la prosperità di cui godeva il paese prima di questa disgraziata guerra « che (soggiunge questo documento) desideriamo ardentemente veder terminata ».

Lo *Standard* ha pubblicato sulla guerra carlista una corrispondenza inviatagli da Miranda-de-Ebro (quartiere generale dell'esercito del Nord) dalla quale togliamo il seguente brano: « Il generale Laserna sottopose al governo un piano di campagna contro i carlisti, e si dice che abbiano fatto altrettanto i generali Primo de Rivera e Gandara. Un comitato di generali, presieduto dal ministro della guerra fu nominato per esaminare questi progetti. Una proposta, che è molto popolare tra gli uomini che hanno vissuto abbastanza lungo tempo per vedere le due guerre nel nord della Spagna, è il blocco per via di terra delle provincie carliste, finchè siano state messe in campagna forze sufficienti per un assalto simultaneo nelle linee bloccate. Quest'idea è vigorosamente appoggiata dal maresciallo Espartero, da Moriones e da parecchi altri distinti capi dell'esercito nazionale ».

Un dispaccio di fonte carlista aveva annunziato una vittoria dei carlisti, riportata vicino a Sanguesa, sul Rio Aragon, circa venti miglia a sud-est di Pamplona, sull'estremità del territorio della Navarra. Il dispaccio asseriva che i carlisti avevano soltanto poche compagnie del quarto battaglione di Navarra, comandato da Rosas, mentre le truppe repubblicane sarebbero state assai più numerose; queste ultime, dopo molte perdite, avrebbero dovuto ripiegarsi su Lofs, d'onde erano venute; e i carlisti avrebbero ripreso le loro antiche posizioni.

Questo fatto viene rettificato dal corrispondente del *Times*, il quale scrive da Hendayè, non trattarsi che di una di quelle scaramuccie le quali occorrono frequentemente e sempre cogli stessi risultamenti, ogniqualvolta le truppe del governo di Madrid, avanzandosi dalle pianure dell'Aragona, tentano di espugnare le posizioni dei carlisti nelle gole della Navarra. Tutto consiste in poche fucilate che partono da ambe le parti, in luoghi dove i carlisti meglio conoscono il terreno, mentre i soldati dell'esercito regolare, smarrita la via, vedono qualche loro distaccamento circondato ad un tratto da una banda nemica, e trucidato lì sul luogo a colpi di baionette; insano e primitivo modo di guerreggiare, che induce i combattenti a perpetuare le ostilità all'infinito.

Da Madrid viene categoricamente smentita la notizia di una sollevazione che sarebbe scoppiata nell'esercito spagnuolo del Nord, per domandare la nomina del generale Moriones al comando supremo.

I ragguagli provenienti da Bajona accennano alla imminenza di una battaglia nei dintorni di Estella.

Il *Morning Post* ha ricevuto da Copenaghen un telegramma colla data del 17 settembre, il quale annunzia che S. A. R. il principe di Galles era giunto in quella città. Tutti i membri della famiglia reale e la principessa di Galles, co' suoi tre figli maggiori, erano presenti allo sbarco del principe di Galles. La popolazione, che si era ivi affollata, accolse S. A. R. coi più festevoli saluti.

PREMI PROPOSTI

DAL REALE ISTITUTO VENETO DI SCIENZE LETTERE ED ARTI

Premio ordinario biennale del Reale Istituto.

Concorso per l'anno 1875.

Tema prescelto nell'adunanza del 21 luglio 1873:

« Esporre la storia delle dottrine economiche » negli Stati della Repubblica Veneta durante i » secoli XVII e XVIII, accennandone la influenza » sulla legislazione, raccostandole al modo di » vivere ed alle relazioni fra le classi sociali di » quel tempo, e facendo opportuni raffronti » collo svolgimento contemporaneo di quegli » studii nelle altre parti d'Italia. »

Tempo utile per il concorso: tutto maggio 1875.

Il premio è d'italiane lire 1500.

La proprietà della memoria premiata resta all'Istituto che, a proprie spese, la pubblica nei suoi Atti.

Premii della Fondazione Querini-Stampalia.

Concorso per l'anno 1875.

Tema prescelto nell'adunanza del 14 agosto 1873:

« Discutere le più accreditate teorie intorno » al movimento delle onde del mare e delle cor» renti litorali, e sceverarne ciò che v'ha di vero » dal suppositivo ed incerto. E coll'aiuto di os» servazioni diligenti ed esatte circa a fenomeni » riconosciuti veri e costanti, dedurne una più » completa teoria, specialmente rispetto all'a» zione composta delle onde e delle correnti sul» l'alterazione delle coste e sull'efficacia delle » costruzioni marittime, la quale possa scorgere » a sicuri risultamenti, applicabili al migliora» mento ed alla conservazione dei porti e delle » spiaggie, segnatamente d'Italia. »

Tempo utile per il concorso; tutto maggio 1875.

Il premio è d'italiane lire 3000.

Concorso per l'anno 1876.

Tema prescelto nell'adunanza del 12 luglio 1874:

« Storia della istruzione d'ogni grado tanto » pubblica, quanto privata in Venezia e nella » terraferma veneta dal principio del secolo XV » in poi, premettendo un sommario preambolo » intorno alle età antecedenti. »

Tempo utile per il concorso; tutto marzo 1876.

Il premio è d'italiane lire 3000.

Concorso per l'anno 1876.

Tema riproposto nell'adunanza del 29 agosto 1874.

« Far conoscere i vantaggi, che recarono alle » scienze mediche, specialmente alla fisiologia » e alla patologia i moderni avanzamenti della » fisica e della chimica, con uno sguardo retro» spettivo dei sistemi che dominarono in medi» cina nei tempi andati ».

Tempo utile per il concorso; tutto maggio 1876.

Il premio è d'italiane lire 3000.

Discipline generali a tutti i concorsi.

Nazionali e stranieri, eccettuati i membri effettivi del Reale Istituto veneto, sono ammessi al concorso. Le Memorie potranno essere scritte nelle lingue italiana, latina, francese, tedesca ed inglese, e dovranno essere presentate, franche di porto, alla segreteria dell'Istituto medesimo.

Secondo l'uso, esse porteranno una epigrafe ripetuta sopra un viglietto suggellato, contenente il nome, cognome e domicilio dell'autore. Verrà aperto il solo viglietto della memoria premiata, e tutti i manoscritti rimarranno nell'archivio dell'Istituto a guarentigia dei proferiti giudizii, con sola facoltà agli autori di farne trarre copia autenticata d'uffizio a proprie spese.

Discipline particolari ai concorsi di Fondazione Querini-Stampalia.

La proprietà delle Memorie premiate resta agli autori, che sono obbligati a pubblicarle entro il termine d'un anno, dietro accordo colla segreteria dell'Istituto per il formato e i caratteri della stampa, e successiva consegna di 50 copie alla medesima. Il denaro del premio non potrà conseguirsi che dopo avor soddisfatto a queste prescrizioni.

L'Istituto poi ed il Consiglio dei curatori della Fondazione Querini Stampalia, quando lo trovassero opportuno, si mantengono il diritto di farne imprimere quel numero qualunque di copie che reputassero conveniente.

Venezia, 30 agosto 1874.

Il Presidente F. LAMPERTICO. — *Il Segretario* G. BIZIO.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO

DIREZIONE CENTRALE DI ROMA

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 25 settembre 1874 alla nomina di ricevitore del lotto al banco n. 321 nel comune di Ancona, provincia di Ancona, coll'aggio medio annuale di lire 6026 81.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo, corredata dai documenti comprovanti i requisiti voluti dall'articolo 135 del regolamento approvato con R. decreto 24 giugno 1870, n. 5736, nonchè i titoli di pensione o servizio accennati nel successivo articolo 136, n. 1843, qualora ne fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte nel mentovato regolamento sul lotto.

Roma, addì 29 agosto 1874.

Il Direttore Centrale M. CONTARINI.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 21. — Il *Morning Post* ha da Berlino in data del 20:

Il conte d'Arnim si sforza di entrare nel Parlamento tedesco per opporsi alla politica di Bismarck.

Il Papa scrisse una lettera al vicario del vescovo di Paderborna, protestando energicamente contro la durezza del carcere a cui è assoggettato il vescovo Martin.

VIENNA, 21. — La *Rivista del Lunedì*, parlando della notizia data dal giornale carlista *Cuartel Real* circa la pretesa lettera dello czar a don Carlos, dice che la questione del riconoscimento del governo spagnuolo non ha l'importanza che le viene attribuita dai giornali. La *Rivista* soggiunge che le relazioni delle tre potenze del nord devono per lungo tempo essere considerate come strette da un vincolo solidale riguardo alla politica europea e che la questione spagnuola è di tale natura da rendere possibile ad ogni potenza una politica propria, senza compromettere con ciò la pace europea e il buon accordo delle tre potenze custodi di questa pace.

KIEL, 21. — Ieri fu varata la nave corazzata *Federico il Grande.*

L'imperatore ricevette numerose deputazioni e le ringraziò per le prove di affezione dimostrategli durante il suo viaggio nello Schleswig e nell'Holstein.

S. M. passò in rivista la squadra e quindi battezzò la nave *Federico il Grande.*

Ebbe luogo da ultimo un gran banchetto; l'imperatore fece un brindisi alla marina ed allo Schleswig-Holstein.

BAJONA, 21. — Un dispaccio carlista dice che le truppe repubblicane di Bilbao cannoneggiarono le fortificazioni dei carlisti, obbedendo ai segnali che partivano dal monte Avril, ove trovavasi il generale Morales coi comandanti delle cannoniere tedesche.

MADRID, 20. — L'*Epoca* assicura che la Germania prepara una piccola flotta da spedire sulla costa cantabrica.

FIRENZE, 21. — La *Nazione* dice: « Il *Times* del 19 presenta sotto un falso punto di vista la differenza insorta fra il ministro italiano delle finanze e la compagnia dei canali Cavour. La differenza riguarda unicamente l'aggio dell'oro sui cuponi scaduti negli anni 1872-73. Crediamo che il governo non rifiuterà di esaminare la questione con benevolenza, tanto più che riguarda una somma irrilevante rispetto all'entità del contratto, ma sembraci giustissima l'esigenza del governo che la consegna dei canali si effettui senza indugio ».

VIENNA, 21. — Il signor di Keudell parte giovedì per l'Italia.

Il vicepresidente della Camera dei deputati, Friedenthal, fu nominato ministro d'agricoltura.

LONDRA, 21. — La *Pall Mall Gazette* reca un dispaccio da Copenaghen in data del 21, il quale dice che furono inviate istruzioni al ministro danese a Berlino per chiedere spiegazioni sull'espulsione dei sudditi danesi dallo Schleswig.

LA AJA, 21. — *Apertura della sessione legislativa.* — Il discorso del Re ricordò la cordiale celebrazione del giubileo del suo avvenimento al trono; constatò le buone relazioni con tutte le potenze, lo stato prospero delle finanze e dei raccolti; parlò del prosciugamento di una parte dello Zuiderzee; disse che, in attesa della revisione dei Codici che è preparata, si stanno studiando alcune modificazioni alla legge sull'insegnamento. Il discorso soggiunse che le notizie di Atchin fanno sperare che l'Olanda trionferà; lodò la marina e l'esercito delle Indie e terminò dicendo che lo stato delle colonie è soddisfacente.

MADRID, 20. — La *Gazzetta* pubblica il decreto relativo alla nuova riorganizzazione dell'esercito, la quale aumenta lo stipendio dei militari in campagna.

Le cannoniere tedesche, col console tedesco di Bajona, sono ritenute a Bilbao in causa del cattivo tempo.

La *Politica* perora in favore di un'alleanza delle potenze per aiutare gli spagnuoli a combattere i carlisti, qualora la Francia non sorvegli attentamente le frontiere.

Borsa di Firenze — 21 *settembre*.

Rendita italiana 5 0/0	71 55	nominale
Napoleoni d'oro	22 06	contanti
Londra 3 mesi	27 59	»
Francia, a vista	110 70	»
Prestito Nazionale	67 50	nominale
Azione Tabacchi	835 —	contanti
Azioni della Banca Naz. (nuove)	1925 —	nominale
Ferrovie Meridionali	350 —	»
Obbligazioni Meridionali	218 1/2	»
Banca Toscana	1440 —	»
Credito Mobiliare	740 —	fine mese
Banca Italo-Germanica	220 —	nominale
Banca Generale	—	

Borsa di Parigi — 21 *settembre*.

	19	21
Rendita francese 3 0/0	63 55	63 40
Id. id. 5 0/0	100 07	99 92
Banca di Francia	3885 —	3860 —
Rendita italiana 5 0/0	66 80	66 70
Id. id. id.	— —	— —
Ferrovie Lombarde	335	— —
Obbligazioni Tabacchi	— —	— —
Ferrovie V. Emanuele (1863)	202 —	204 —
Ferrovie Romane	— —	68 70
Obbligazioni Romane	182 —	181 —
Azioni Tabacchi	— —	— —
Cambio sopra Londra, a vista	25 17	25 17
Cambio sull'Italia	9 3/8	9 3/8
Consolidati inglesi	92 5/8	92 5/8

Borsa di Londra — 21 *settembre*.

Consolidato inglese	da 92 1/2	a 92 5/8
Rendita italiana	» 66 1/4	» 66 1/2
Turco	» 45 1/4	» 45 3/8
Spagnuolo	17 7/8	— —
Egiziano (1868)	da 81 5/8	a 81 7/8

Borsa di Vienna — 21 *settembre*.

	19	21
Mobiliare	247 —	248 50
Lombarde	146 —	146 —
Banca Anglo-Austriaca	165 25	166 —
Austriache	314	311 —
Banca Nazionale	990 —	990 —
Napoleoni d'oro	8 78 1/2	8 79
Cambio su Parigi	43 50	43 45
Cambio su Londra	109 70	109 80
Rendita austriaca	74 60	74 55
Rendita austriaca in carta	71 30	71 35
Union-Bank	132	131 25

Borsa di Berlino — 21 *settembre*.

	19	21
Austriache	193 —	192 —
Lombarde	88 1/2	88 7/8
Mobiliare	149 1/2	150 —
Rendita italiana	66 7/8	66 3/4
Rendita turca	44 3/4	45 1/4

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 21 settembre 1874, ore 16 50.

Cielo coperto o piovoso in molta parte dell'Italia settentrionale e centrale, specialmente sul Mediterraneo. Nuvoloso nella meridionale. Mare agitato a Porto Empedocle, a Messina e a Portoferrajo con forti venti di sud, mare calmo o mosso, e venti deboli altrove. Barometro variamente e leggermente oscillante nelle ultime 24 ore, piogge in Piemonte, Sardegna, in Liguria, in Toscana. Continua la probabilità di tempo vario al cattivo specialmente nell'Italia superiore e sul Mediterraneo occidentale.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 20 settembre 1874.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	764 4	764 4	764 0	764 5	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	17 4	25 5	24 8	21 7	Termometro
Umidità relativa	84	51	61	78	Massimo = 26 7 C. = 21 4 R.
Umidità assoluta	12 39	12 36	14 11	15 01	Minimo = 16 0 C. = 12 8 R.
Anemoscopio	N. 1	S. 2	S. 15	S. 7	Magneti regolari.
Stato del cielo	8. veli, ragnato	3. cumuli-veli e cirri	0. velato e coperto	0. coperto	

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 21 settembre 1874.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	765 2	765 4	765 7	765 7	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	19 8	25 4	23 1	20 6	TERMOMETRO
Umidità relativa	80	54	80	90	Massimo = 27 8 C. = 21 8 R.
Umidità assoluta	13 78	12 91	16 86	16 19	Minimo = 18 7 C. = 15 0 R.
Anemoscopio	O. N.O. 2	E. 4	S. SO. 13	NE. 6	Pioggia in 24 ore 1 mm., 0. Bifilare irregolare.
Stato del cielo	4. strati-cumuli-cirri	0. coperto	0. pioggia leggiera	0. coperto	Pioggette nel pomeriggio ad intervalli alle 3 ore, 4 1/4 e alle 6 ore della sera.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 22 settembre 1874.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0	1° semestre 75	— —	71 55	71 50	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 5 0/0	»	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0/0	1° aprile 74	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0/0	»	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	»	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Prestito Nazionale	»	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto piccoli pezzi	»	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto stallonato	»	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0/0	3° trimestre 74	537 50	— —	517 —	— —	— —	— —	— —	— —
Detti Emissione 1860-64	1° aprile 74	— —	76 —	75 90	— —	— —	— —	— —	— —
Prestito Romano, Blount	»	— —	75 50	75 45	— —	— —	— —	— —	— —
Detto Rothschild	1° giugno 74	— —	75 —	74 95	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	1° gennaio 74	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Romana	2° semestre 74	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Toscana	»	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1110 —
Banca Generale	1° gennaio 74	500 —	— —	— —	414 —	413 50	— —	— —	— —
Banca Italo-Germanica	»	500 —	223 —	220 —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Industriale e Commerciale	»	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Tabacchi	»	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette 6 0/0	1° ottobre 73	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	1° ottobre 65	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	—	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni delle Strade Ferrate Meridionali	—	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per 100 (oro)	—	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Romana per l'illuminazione a gas	1° semestre 74	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Gas di Civitavecchia	1° gennaio 74	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	360 —
Pio Ostiense	»	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Compagnia Fondiaria Italiana	»	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Credito Mobiliare Italiano	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Municipio di Roma	1° luglio 1874	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banco Santo Spirito	1° aprile 1874	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	470 —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Ancona	30	— —	— —	— —
Bologna	30	— —	— —	— —
Firenze	30	— —	— —	— —
Genova	30	— —	— —	— —
Livorno	30	— —	— —	— —
Milano	30	— —	— —	— —
Napoli	30	— —	— —	— —
Venezia	30	— —	— —	— —
Parigi	90			
Marsiglia	90	109 30	109 15	— —
Lione	90			
Londra	90	27 60	27 58	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi		22 05	22 —	— —
Sconto di Banca				

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

1° semestre 1875: 71 60, 71 55 cont. — 2° sem. 1874: 73 90 cont., 73 95 fine.

Cert. emiss. 1860/64 75 90 cont.

Banca Generale 414, 413 3/4.

Per il Sindaco: A. MARCHIONNI.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI PALERMO

AVVISO D'ASTA (N. 514) per la vendita di beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848.

Si fa noto al pubblico che il giorno 7 ottobre 1874, alle ore 11 ant. in Palermo, nella prefettura sita in Piazza Vittoria, alla presenza d'uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti.

Condizioni principali:

1. L'incanto sarà tenuto a pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.

2. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato a garanzia della sua offerta il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto nei modi determinati dalle condizioni del capitolato.

Il deposito potrà essere fatto sia in numerario o biglietti di Banca, in ragione del 100 per 100, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa a norma dell'ultimo listino pubblicato nella gazzetta ufficiale della provincia anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni ecclesiastiche al valore nominale.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo d'incanto, non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili esistenti sul fondo, e che si vendono col medesimo.

4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 12ª dell'infrascritto prospetto.

5. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.

6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

7. Entro 10 giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella colonna 11ª in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa e di affissione, d'inserzione nei giornali del presente avviso d'asta, staranno a carico dell'aggiudicatario, o ripartite fra gli aggiudicatari, in proporzione del prezzo di aggiudicazione, anche per le quote corrispondenti ai lotti rimasti invenduti.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, nonchè gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 antimer. alle 4 pomer. all'Intendenza di Finanza.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione.

10. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile rimangono a carico dell'Amministrazione, e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

11. In caso di restituzione di prezzo per annullamento di aggiudicazione, o per qualsivoglia altra causa, il rimborso si farà dalle Finanze in specie uguali a quelle versate dall'aggiudicatario, ovvero in una somma equivalente al valore delle obbligazioni versate, secondo il listino della Borsa più vicina al luogo dove giacciono i beni nel giorno più prossimo a quello della restituzione.

AVVERTENZA. — Si procederà a termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

La somma apposta nella colonna 11ª verrà aumentata in proporzione degli aumenti che si avranno all'asta dovendo corrispondere il deposito delle spese al sette per cento sul prezzo di delibera.

Gli aggiudicatari di lotti di un valore inferiore a lire 8000, giusta il disposto del R. decreto 18 settembre 1870, n. 5894, non saranno chiamati a sostenere alcuna spesa per inserzione nei giornali.

N° d'ordine del presente	N° progressivo dei lotti	N° della tabella corrispondente	COMUNE in cui sono situati i beni	PROVENIENZA	DESCRIZIONE DEI BENI — Denominazione e natura	SUPERFICIE		PREZZO d'incanto	DEPOSITO		MINIMUM delle offerte in aumento sul prezzo d'incanto	Precedente ultimo incanto
						in misura legale	in antica misura locale		per cauzione delle offerte	per le spese e tasse		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	1940	1877	Termini	Collegiata di Termini	Mulini Pier di Viaggio ad acqua per molire grano, confina colla via rotabile, art. 1750*bis*, del prospetto B, colla rendita imponibile di lire 6133 33	»	»	103076 18	10307 62	7215 33	5O6 »	11 nov. 1871 Avv. n° 349

5556 — Palermo, 7 settembre 1874. — *L'Intendente*: MUFFONE.

CONVITTO CANDELLERO

TORINO, via Saluzzo, numero 33.

ANNO XXX.

Col 2 novembre si ricomincia la preparazione per gl'Istituti Militari. 5223

DELIBERAZIONE.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli, 1ª sezione, deliberando in camera di consiglio sulla relazione del giudice delegato, ordina che la Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico italiano tramuti la complessiva annua rendita di lire centocinquanta, rappresentata dai due certificati, l'uno di annue lire cento num. 27445, intestato a Murli Filippo fu Michele, e l'altro di annue lire cinquanta, num. 27446, intestato a Murli Gaetano di Filippo, ambi del 28 agosto 1862, in cartelle al portatore a favore di Domenico ed Anna Maria Murli, unici eredi superstiti degli intestatari, che consegnerà al sig. Gaetano Maresca.

Così deliberato dai signori cav. Nicola Palumbo giudice ff. da presidente, Gaetano Rossi e Francesco Dragonetti giudici, il dì 27 luglio 1874 — Tale pubblicazione segue per gli effetti degli articoli 89 e 90 del regolamento per l'Amministrazione del Debito Pubblico.

5136 — Gaetano Maresca.

DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele II per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

Il tribunale civile e correzionale di Parma unito in camera di consiglio, composto degli illustrissimi signori avvocati Balestra Manio giudice anziano ff. di presidente, Montanari Pietro e Pizzetti Ernesto giudici, assistente il cancelliere infrascritto, ha emesso il seguente decreto,

Ommesso, ecc.

Determina:

1° Che le nove cartelle sovraindicate devono essere restituite a Bardiani Ferdinando del fu Francesco, domiciliato a Parma, al quale esclusivamente appartengono;

2° Che le altre cartelle del Debito Pubblico delle quali fu già ordinata la restituzione colla succitata Ministeriale ordinanza alla data di Firenze 6 settembre 1870, titoli portanti i numeri 118082, della rendita di lire 200; 632630, di lire 50; 133014, di lire 10; 144766, di lire 10; 1208969, di lire 10; 1208968, di lire 10, debbono restituirsi alla Pietralunga Amalia del fu Francesco, domiciliata a Basilicanova, alla Bergonzi Cornelia di Antonio, vedova Bardiani Giuseppe, domiciliata a Basilicanova, al sunnominato Bardiani Ferdinando, ed ai fratelli di lui Antonio e Pietro Bardiani figli del fu Francesco, domiciliati il primo a Parma, il secondo a Basilicanova, il terzo a Ravadese, spettando quei cinque titoli di credito ad esse persone nella rispettiva qualità di eredi legittimari e testamentari del detto fu Bardiani Giuseppe: quanto alla madre sua Pietralunga in ragione di quattro dodicesimi; quanto alla di lui moglie Bergonzi in ragione di tre dodicesimi, e quanto ai fratelli Ferdinando, Antonio e Pietro Bardiani nella ragione in comune degli altri cinque dodicesimi, divisibili tra essi fratelli in tre uguali quote.

Dato a Parma, il 21 novembre 1872.

M. Balestra — E. Boselli vicecanc.

Per estratto conforme rilasciato al signor Bardiani Ferdinando

Parma, 13 luglio 1874.

5062 — Il vicecanc. A. Ziveri.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Sull'istanza del signor conte Federico Mombello di Olivastro fu conte Agostino, domiciliato in Torino, il tribunale civile di Torino con decreto 14 agosto 1874 autorizzò l'Amministrazione del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare il tramutamento dei tre certificati di rendita sul Debito Pubblico, intestati alla contessa Mombello di Olivastro Lucia nata Millet d'Arvillar fu marchese Ginsèppe Federico, creazione 10 e 28 luglio 1861 coi numeri 53131, della rendita di lire ottanta annue; 53132, della rendita di lire 500, e 53130, pure della rendita di lire 500, in cartelle al portatore per la somma complessiva di lire 1080 annue, da consegnarsi all'agente di cambio Camillo Spanna, per essere distribuito il prezzo ricavando nel modo spiegato dall'ordinanza consensuale 9 giugno 1874.

Torino, 20 agosto 1874.

F. Giordano procuratore capo via Barbaroux, 31.

5181

DELIBERAZIONE.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato, toglie il vincolo apposto alla rendita di lire cinquecentonovanta risultante dal certificato sotto il numero rinnovato 345753, in testa di Mazzarotta Sergio Maria Clementina, e Maria Errichetta fu Gennaro, minori sotto l'amministrazione di Angiola Jasimone fu Girolamo, madre, ed ordina alla Direzione del Debito Pubblico di tramutare detta rendita in altrettante di cartelle al portatore, e consegnarne la metà in lire duecentonovantacinque alla detta signora Maria Clementina Mazzarotta Sergio, e l'altra metà in lire duecentonovantacinque sieno consegnate in porzioni uguali alle signore Angela Jasimone, Maria Clementina, Maria Giovanna, e Maria Giuseppa Mazzarotta Sergio fu cavaliere Gennaro.

Così deliberato dalla prima sezione del tribunale civile di Napoli, li diciannove agosto 1874. 5137

RETTIFICA.

Nell'avviso di n° 5262 pubblicato nel Supplemento al n° 212 di questa Gazzetta, dove si legge *Ambrogini* leggasi *Ambrosini*.

BANCA SICILIANA

L'assemblea ordinaria degli azionisti della Banca Siciliana è convocata per deliberare intorno alla nota delle materie proposte dal Consiglio d'amministrazione e qui a seguito indicate.

La riunione avrà luogo in Messina, in una sala del Palazzo di Città, per il giorno di domenica 27 settembre corrente anno, alle ore 9 antimeridiane.

I signori azionisti potranno farsi riconoscere dalla Direzione della Banca sino al giorno 22 dello stesso mese di settembre per l'ammissione alla riunione.

NOTA DELLE MATERIE.

A) Relazione del Consiglio d'amministrazione.

B) Presentazione dei conti e bilanci.

C) Elezione della metà dei consiglieri sorteggiati e da surrogarsi ai signori: 1° Giulio Jaeger, 2° Giovanni Baviera, 3° Giuseppe Mauromati, 4° Adolfo Sarauw, 5° Placido Melardi, 6° Giuseppe Vadalà Romano, 7° Vincenzo Picardi, 8° Giovanni Attanasio; rimanendo in carica i signori: 1° Paolo Grill, 2° Patrizio Rizzotti, 3° Lorenzo Ottaviani, 4° P. G. Lella Siffredi, 5° Gioacchino Grima, 6° Salv. Mª Giorgianni, 7° Massimiliano Fischer.

D) Elezione di tre censori.

E) Proposte del Consiglio d'amministrazione: modifiche ed aggiunte agli statuti, cioè:

1° All'art. 4°, nel numero VII, lettera II, alle parole " ovvero proporne all'assemblea generale l'edificazione per conto della Società „ si sostituiscono le seguenti: " e potrà ancora acquistare o edificare per conto della Società dei magazzini per deposito di merci e derrate. „

2° All'art. 4° del numero XI viene modificato con la seguente dizione: " Nel conchiudere o partecipare a prestiti con lo Stato, con provincie, comuni, consorzi ed altri corpi morali, assumendo l'emissione e la negoziazione dei titoli correlativi, non che nel promuovere o concorrere alla fondazione di stabilimenti industriali e commerciali per una somma non maggiore d'un terzo del capitale sociale versato e con l'approvazione della maggioranza assoluta di quattro quinti del Consiglio d'amministrazione. „

3° All'art. 4°, dopo il numero XIII, si aggiungono i seguenti:

" XIV. Potrà la Banca assumere in commissione la vendita di merci e derrate.

" Potrà tuttavia all'opportunità comprare e vendere per conto proprio merci e derrate non deperibili, nei limiti di un quarto del capitale sociale versato.

" XV. Partecipare insieme ad altri capitali alla costruzione di opere pubbliche nella provincia di Messina per una somma non maggiore di un quarto del capitale sociale versato, e con l'approvazione della maggioranza assoluta di quattro quinti del Consiglio d'amministrazione. „

Il 16 settembre gli azionisti signori Salv. Bonsignore e F. — Giov. Marangolo fu Michele — Giovanni Morgana — Michele Morgana — Giuseppe Agudo — Fortunato Parlato di Vincenzo — Placido Patti — Letterio Bonaventura — Costantino Anastasi — Pasquale Randazzini — Eugenio Testa — valendosi delle facoltà espresse all'art. 31 degli statuti, hanno presentato al Consiglio di amministrazione le seguenti proposte, che saranno presentate e discusse ancora all'assemblea generale degli azionisti il 27 settembre.

All'art. 12, quarto alinea, dovrà dire:

" Dietro il versamento del sesto decimo potranno aversi le azioni libere e definitive, sia nominative, sia al latore. „

All'art 19:

" La Società è amministrata da un Consiglio d'amministrazione di quindici membri, che sono eletti dalla Assemblea generale degli azionisti. Durano in uffizio due anni di bilancio. Ogni anno si deve procedere alla elezione di una metà dei membri del Consiglio di amministrazione, i quali sono sempre rieleggibili; nel primo anno si procede al sorteggio della metà che dev'essere surrogata; quelli che sono stati sorteggiati funzioneranno fino a che l'assemblea generale ordinaria avrà fatta la nuova elezione.

„ Gli amministratori preleveranno il 10 per 100 sugli utili netti come all'art. 39, e la ripartizione si farà secondo il libro d'intervento. „

All'art. 21:

„ Ogni amministratore fra 15 giorni della partecipazione della sua nomina, e pria d'assumere le funzioni, dovrà depositare nella Cassa della Società sessanta azioni, che resteranno inalienabili per tutta la durata delle sue funzioni, e fino a quando saranno approvati i conti della sua gestione. „

All'art. 27:

" L'Assemblea generale degli azionisti nominerà annualmente tre censori, che saranno rieleggibili ed avranno le seguenti attribuzioni:

" Verificano i conti annuali ed il bilancio, che sarà loro trasmesso dal Consiglio d'amministrazione e ne fanno rapporto in scritto all'assemblea generale.

" Hanno il dritto di chiedere e di ottenere tutte le informazioni e di eseguire tutte le ispezioni dei libri, del portafoglio, della Cassa, ed in generale di qualunque documento, quando lo giudicheranno opportuno.

" Saranno invitati di assistere alle riunioni del Consiglio d'amministrazione, ma non potranno votare.

" Sulla richiesta di almeno due di essi, il Consiglio d'amministrazione è tenuto a convocare un'assemblea generale straordinaria.

" Hanno dritto ad una medaglia di presenza, che sarà fissata dal Consiglio di amministrazione, corrisposta dopo che avranno presentato il loro rapporto. „

All'art. 39:

" I prodotti netti, fatta deduzione cioè di tutte le spese, costituiscono gli utili sociali.

" Da essi si preleva annualmente:

" 5 0/0 all'anno sul capitale versato per interessi da pagarsi semestralmente agli azionisti nei giorni che fisserà il Consiglio d'amministrazione, il quale potrà disporne il pagamento anche prima che dall'assemblea generale si fosse fissata la cifra del dividendo, a norma dell'art. 35, lettera *C*.

" Degli utili depurati però della somma di cui è parola nel precedente numero, sarà fatta annualmente la seguente distribuzione:

„ 5 0/0 all'amministratore funzionante da direttore, ovvero al Comitato direttivo.

„ 10 0/0 al Consiglio d'amministrazione.

„ 15 0/0 per costituire il fondo di riserva.

„ 70 0/0 agli azionisti. „

Messina, 17 settembre 1874.

5573 — *Pel Presidente*: A. SARANNI.

COMMISSARIATO GENERALE
della Regia Marina nel 1° Dipartimento

AVVISO D'ASTA.

Si notifica che alle ore 12 meridiane del 7 ottobre 1874, nella sala degl'incanti, sita negli uffici del Commissariato generale della R. Marina alla Spezia avanti il commissario generale, e presso il Ministero di Marina a Roma, il Commissariato generale del 2° dipartimento marittimo in Napoli, il Commissariato generale del 3° dipartimento marittimo in Venezia, si addiverrà simultaneamente col metodo delle schede segrete contenenti il ribasso di un tanto per cento all'incanto per la provvista in un solo lotto di

Chil. 60,000 *Olio d'oliva di* 1ª *qualità per macchine, per L.* 78,000.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare in uno dei suindicati uffici le loro offerte sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute ed aperte le schede degli accorrenti. Quindi da questo Commissariato generale del primo dipartimento marittimo, tosto conosciuto il risultato degli altri incanti, sarà deliberata l'impresa provvisoriamente a quell'offerente, che dai quattro incanti risulterà il maggior oblatore, e ciò a pluralità di offerte, che abbia superato od almeno raggiunto il ribasso minimo stabilito nella scheda del Ministero di Marina.

Le più dettagliate condizioni d'appalto sono visibili presso il Ministero di Marina e presso i suddetti Commissariati generali.

Il termine utile per offrire il ribasso non minore del ventesimo è fissato a giorni 22 decorrendi dalle ore 12 meridiane del giorno del deliberamento.

Per garanzia dell'impresa e per essere ammessi a licitare si depositeranno lire 7800 in contanti o in cartelle del Debito Pubblico al corso di Borsa nel giorno in cui si eseguirà il deposito.

Per le spese approssimative di contratto si depositeranno lire 200, oltre quelle per la tassa di registro.

Spezia, 15 settembre 1874.

5514 — *Il Sottocommissario ai Contratti*: G. S. CANEPA.

FALLIMENTO
della Ditta Gulmanelli Grutter
rappresentante Gulmanelli Luigi e Grutter Pietro con ufficio via S. Ignazio n. 9.

Con sentenza di questo tribunale emanatasi oggi stesso si è dichiarato aperto d'ufficio il fallimento suddetto delegandosi alla procedura degli atti il giudice di questo tribunale Gabriac Vittorio, sulla relazione del quale e tostochè siansi raccolti gli elementi necessari si riserba di determinare il giorno in cui ebbe luogo la cessazione dei pagamenti per parte della Banca suddetta.

Con la stessa sentenza si è ordinata l'immediata apposizione dei suggelli sui beni mobili della fallita ovunque posti ed esistenti ed ha nominato a sindaci provvisori i signori Ruitz Pietro e Mazzoli Torquato, determinando che per la nomina dei sindaci definitivi debbano i creditori radunarsi nella camera di consiglio di questo tribunale nel cinque ottobre prossimo venturo alle ore dodici meridiane.

Roma, 16 settembre 1874.

5569 — Ermanno Pasti vicecanc.

FALLIMENTO
della Industriale Società anonima per la costruzione di materiali laterizi e per essa il suo direttore ingegnere Jacopo Cumano.

Con sentenza di questo tribunale emanatasi oggi stesso si è dichiarato d'ufficio aperto il fallimento della Società anonima la *Industriale*, delegandosi alla procedura degli atti il giudice Trojani Carcodorno, sulla relazione del quale e subito che siansi raccolti gli elementi necessari si riserba di determinare il giorno in cui ebbe luogo la cessazione dei pagamenti per parte della Società suddetta.

Con la stessa sentenza ha ordinato la immediata apposizione dei suggelli sugli effetti mobili della Società ovunque posti ed esistenti, determinando che per la nomina dei sindaci definitivi debbano i creditori radunarsi nella camera di consiglio di questo tribunale nel giorno 26 settembre corrente alle ore 12 meridiane. — Roma, 16 settembre 1874.

5571 — Il vicecanc. Ermanno Pasti.

FALLIMENTO
della Banca Agricola Romana
con sede in Roma e succursale in Firenze rappresentata dal cav. Luigi Giudice.

Con sentenza di questo tribunale emanatasi oggi stesso si è dichiarato aperto d'ufficio il fallimento suddetto, delegando alla procedura degli atti il giudice Gabriac Vittorio, sulla relazione del quale e tosto che siansi raccolti gli elementi necessarii si riserva di determinare il giorno in cui ebbe luogo la cessazione dei pagamenti per parte della Banca suddetta.

Ha con la stessa sentenza ordinata l'immediata apposizione dei suggelli sugli effetti mobili della Banca ovunque posti ed esistenti e nomina a sindaci provvisori i signori Ugo Grant e Francois Luigi, determinando che per la nomina dei sindaci definitivi debbano i creditori radunarsi nella camera di consiglio di questo tribunale nel giorno 28 corrente alle ore 12 meridiane.

Roma, 16 settembre 1874.

5572 — Ermanno Pasti vicecanc.

FALLIMENTO
della Banca Popolare Operaia
sede in Roma.

Con sentenza di questo tribunale emanatasi d'ufficio oggi stesso si è dichiarato aperto il fallimento della Banca Popolare Operaia, delegando alla procedura degli atti il giudice Silenzi Giovanni, sulla relazione del quale ed appena si sono raccolti gli elementi necessari si riserba di determinare il giorno in cui ebbe luogo la cessazione dei pagamenti per parte della Banca suddetta.

Ha con la stessa sentenza ordinata l'immediata apposizione dei suggelli sugli effetti mobili della Banca ovunque posti ed esistenti, nominando a sindaci provvisorii i signori Ranieri Giovanni e Negri Giuseppe, determinando che per la nomina dei sindaci definitivi debbano i creditori radunarsi nella camera di consiglio di questo tribunale nel giorno 30 settembre 1874 alle ore 9 antim.

Roma, 16 settembre 1874.

5568 — Il vicecanc. Ermanno Pasti.

Fallimento della Ditta Scalchi
rappresentata da Emidio Raggi.

Con sentenza di questo tribunale in data d'oggi si è dichiarato d'ufficio aperto il fallimento della Ditta Scalchi con sede in Roma, circo Agonale, n. 111, delegando alla procedura degli atti il giudice Gabriac Vittorio, sulla relazione del quale e tostochè siansi raccolti gli elementi necessari, si riserba di determinare il giorno in cui ebbe luogo la cessazione dei pagamenti per parte della Ditta suddetta.

Ha ordinato l'immediata apposizione dei suggelli sugli effetti mobili della Ditta Scalchi ovunque posti ed esistenti ed ha nominato a sindaco provvisorio il signor Francesco Luigioni, determinando che per la nomina dei sindaci definitivi debbano i creditori radunarsi nella camera di consiglio di questo tribunale nel giorno tre ottobre prossimo venturo, alle ore dieci antimeridiane.

Roma, 16 settembre 1874.

5570 — Il vicecanc. Ermanno Pasti.

AVVISO.

Fin dal 28 febbraro 1840 si rese defunto in Recanati il notaro Camillo fu Calisto Frontoni di Montappone. Desiderando i di lui eredi svincolare i beni dalle iscrizioni ipotecarie assunte in garanzia dell'esercizio notarile, si fa noto a chiunque possa avervi interesse di far valere le proprie ragioni entro un mese dalla data del presente avviso, e scorso detto termine inutilmente la R. Corte di appello in Macerata pronuncierà senza altro il decreto per la cancellazione di quelle iscrizioni tuttora vigenti.

Macerata, 19 settembre 1874.

5579 — Francesco avv. Passali incar.

Concorso per Farmacisti
MUNICIPIO DI S. ANGELO IN CAPOCCIA
provincia e circondario di Roma

Dietro risoluzione consigliare del 21 febbraio 1874, il Ministero dell'Interno autorizzò la istituzione di una farmacia in questo comune; e perciò si dichiara aperto il concorso a tutto il giorno 30 settembre, con un sussidio annuo di lire 50.

I concorrenti dovranno far pervenire entro l'anzidetto termine le loro istanze in carta legale corredate dei seguenti documenti: 1° fede di nascita, 2° certificato di moralità rilasciato dal sindaco, 3° fedine criminali, 4° matricola di libero esercizio in alta e bassa farmacia.

L'eletto dovrà osservare le disposizioni tutte portate dall'ordinamento sulle farmacie dal 15 novembre 1836, n° 53196; e non più tardi di un mese dal giorno della partecipazione della nomina dovrà assumere il regolare disimpegno delle sue funzioni.

5587 — *Il Sindaco*: M. CORNACCHIA.

ATTO DI PRECETTO.

Ad istanza del signor Giovanni Falconi, domiciliato a Salisano, e per gli effetti del presente atto elettivamente in Roma, in via de' Pastini, numero 133, presso il procuratore sig. Luigi Ottoni,

Io sottoscritto usciere del tribunale civile di Roma, in virtù di sentenza definitiva resa dal cessato tribunale del Vicariato di Roma, in data 20 agosto 1867, e resa esecutiva a nome di S. M. Vittorio Emanuele II Re d'Italia li 12 agosto 1874, a mente dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 15 ottobre 1870, colla quale la sigª Adelaide Soderini, figlia ed erede di don Lorenzo consorte di Costante Mondnit, veniva condannata insieme agli altri eredi beneficiati della ch. m. don Lorenzo Soderini, e di don Tiberio Soderini a pagare allo istante la somma di romani scudi milletrecento, pari a lire 6987 50, credito fruttifero creato dal suddetto D. Lorenzo Soderini per gli atti del notaro Guidi, sotto il giorno 21 ottobre 1863, che con le spese liquidate ed ulteriori in lire 111 38 ammontano a lire 7098 88, ho intanto fatto formale precetto alla prefata signora Adelaide Soderini nella spiegata qualifica e per ogni fine ed effetto legale al di lei marito signor Costante Mondnit, ambedue d'incognito domicilio, residenza o dimora, di pagare nel tempo e termine di giorni trenta successivi al presente atto la suenunciata somma di lire 7098 88 come sopra dovute, oltre i frutti relativi e le spese di quest'atto, avvertendo i detti coniugi che non pagando nel termine superiormente fissato, si procederà alla subastazione dei seguenti immobili.

Fondi rustici nel territorio di Corneto:

1° Tenuta e Mola del Mignone, posta nel territorio di Corneto in contrada il Mignone, iscritta nella sezione 23 del catasto di Corneto, e distinta coi numeri di mappa 25 al 30, non che dal 44 al 61 e dal 63 al 67, e finalmente coi numeri 39 e 40, confinante con Falsacappa Pietro ed Egidio del fu Raniero, Primogenitura Falsacappa, Ospedale di S. Croce, ossia Fatebene Fratelli, di Corneto, eminentissimo Angelo e Giuseppe Quaglia, strada pubblica, col fiume Mignone, compresa la mola a martello nel terreno detto la Polledrara, salvi, ecc.

Fondo urbano a Corneto:

2° Palazzo nella città di Corneto, distinto con il n. 356 del catasto urbano di detta città, confinante via del Corso, o piazza di S. Marco, la via del Decano, signor conte Sodarini, e degli eredi Grassi, mediante il numero di mappa 347, Alfonso e fratelli Sbrinchetti, mediante il num. di mappa 348 suburbani primo e secondo, eredi Garigoa ed altri, salvi, ecc.

Intende poi le istante riservarsi ogni e qualsiasi altro diritto possa avere verso il patrimonio degl'intimati per sorte e frutti e frutti de' frutti, a norma delle veglianti leggi, decorsi e non pagati, e per qualunque altro titolo ipotecario a carico del patrimonio Soderini.

5591 — Vincenzo Vespasiani usciere.

NOTIFICAZIONE.

(1ª *pubblicazione*)

Ad istanza del signor Vincenzo Casini, domiciliato a Roma, nello studio legale del procuratore sig. Enrico Annibaldi,

Si notifica che innanzi il tribunale civile di Roma nella udienza feriale del 24 ottobre 1874 si procederà in danno dei signori Giuseppe, Niccola, Eutizio, ed Ermete Mauli, non che di Anna Maria Bigliocchi vedova Mauli qual madre tutrice dei minori Angela, Agnese, Vincenzo e Gio. Battista Maoli, domiciliati tutti in Monte Rotondo, alla vendita del qui appresso descritto immobile sul prezzo di stima fissato dal perito in lire 12964 28 e con le condizioni espresse nel bando stesso.

Casa in costruzione posta in Monte Rotondo nella via Ricciotti, già via delle Monache, distinta coi numeri 16 e 17 e segnata col catasto di Palombara a mappa sezione prima, num. 433½, confinante con Clarice Bigliocchi ed Artilla fu Niccola, gli eredi di Leandro Maoli, Valeriani Gaetano fu Vincenzo, Augusto e Vincenzo fu Felice, Artemisia Vincenza, Laurenzia e Florida fu Giannantonio e con la via suddetta.

5589 — Vincenzo Vespasiani usciere.

AVVISO.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Torino con provvedimento del 19 agosto 1874 mandò alla Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia di addivenire alla conversione del certificato nominativo n° 549590 della rendita di lire 165, in data 21 maggio 1874, intestato ai signori Giuliani Maria e Giovanna nubili e Luigi del vivente Vittore sotto l'amministrazione del detto loro padre, domiciliati in Torino, in tre altri certificati della rendita di lire 55 ciascuno, da intestarsi uno alla signora Maria Giuliani moglie al signor Benvenuto Carpignano, l'altro alla signora Giovanna Giuliani ed il terzo al signor Luigi Giuliani, questi ultimi minori sotto la legale amministrazione del loro genitore Vittore Giuliani, dichiarando l'Amministrazione stessa pienamente liberata mediante quitanza delle parti interessate.

Roma, 27 agosto 1874. — 5093

VENDITA GIUDIZIALE FORZATA.

(1ª *pubblicazione*)

Si notifica che, ad istanza del signor Pietro Sasselli, domiciliato in Roma, via Borgo S. Angelo, n. 72, si procederà a danno dell'eredità giacente del fu Giuseppe Cairoli, rappresentata dall'avvocato Gio. Battista Guarani curatore, alla vendita giudiziale forzata dello immobile qui appresso descritto da farsi innanzi al tribunale civile di Roma nell'udienza feriale del 31 ottobre 1874 sul prezzo di stima ribassato di un decimo in L. 7438 e centesimi 98.

Casa di abitazione posta in Roma al vicolo dei Miracoli, numeri civici 44 e 45, distinta in mappa al rione IV col n. 69, composta di pian terreno con cortile e pozzo e tre piani superiori, confinante con la detta via, i beni Sambucetti, Luigioni ed i beni del convento di S. Agostino. Su detto fondo vi gravita il solo tributo diretto verso lo Stato in annue lire 101 25. Le condizioni di tal vendita trovansi descritte nel relativo bando.

5590 — Vincenzo Vespasiani usciere.

REGIA PRETURA
del 2° mandamento di Venezia.

AVVISO PER ASTA.

(3ª *pubblicazione*)

Il vicecancelliere sottoscritto addetto alla pretura del 2° mandamento di questa città, in ordine al decreto 7 settembre corrente, n. 155, di questo illustrissimo signor pretore, registrato con marca da centesimi sessanta debitamente annullata, rende a pubblica notizia ch'esso nel giorno 28 corrente, alle ore 11 antimeridiane, procederà al primo esperimento, ed occorrendo, nei giorni 10 ottobre successivo al 2°, ed al 3° nel giorno 15 detto mese; esperimenti d'asta che seguiranno nella parrocchia di S. Pantaleone, palazzo Balbi, n. 3902, ad istanza del cav. Giuseppe Zannarini, contro eredità Berra, sotto l'osservanza delle condizioni in calce trascritte.

Effetti da vendere.

Centottantaquattro quadri in olio, di diversi autori, fra i quali Domenichino, Paolo Veronese, Tintoretto Bonifacio, Vecchia Pietro ed altri.

Condizioni della vendita.

1° L'asta avrà luogo nel palazzo Balbi a S. Tomà, n. 3902, in tre esperimenti, e nei giorni 28 settembre corrente e 10 e 15 ottobre successivo anno corrente;

2° Al primo e secondo esperimento i quadri saranno venduti soltanto a prezzo superiore od almeno eguale di stima, ed al terzo esperimento a qualunque prezzo;

3° Gli oggetti deliberati dovranno al momento essere pagati nelle mani dell'ufficiale delegato e tosto asportati;

4° Il solo creditore esecutante potrà rendersi deliberatario dei quadri subastati senza esborsare il prezzo di delibera, limitatamente però alla concorrenza del credito, per cui procede alla esecuzione valente capitale, interessi e spese;

5° Gli aspiranti all'asta, ad eccezione dell'esecutante, dovranno previamente verificare nelle mani dell'ufficiale incaricato il deposito di lire 200, senza di che non saranno ammessi all'incanto.

Venezia, dalla cancelleria del 2° mandamento il giorno 9 settembre 1874.

5437 — Pasi vicecanc.

INIBIZIONE DI CACCIA.

(2ª *pubblicazione*)

Il sottoscritto conte commendatore Luigi Fabbri, nella sua qualità di tutore dei minorenni signori Giovanni Battista, Maria e Giuseppa del cavaliere maggiore Achille Niccolini, deduce a pubblica notizia che i beni componenti la fattoria di Tracolle, situati nelle comunità di Incisa, Figline, Rignano, Montevarchi e Terranova, sono dichiarati *bandita*, e quindi inibisce a chiunque di introdursi in detti beni senza un permesso del sottoscritto.

5543 — L. Fabbri ne'nomi.

ESTRATTO DI DECRETO

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Salerno con deliberazione del 31 luglio 1874 nel ritenere che Jovane Marianna, Matteo, Emilia, Errico, Rosa, Concetta sono gli unici eredi del defunto loro genitore Raffaele Jovane fu Matteo ha autorizzato il Debito Pubblico ad eseguire fra l'altro il tramutamento di due certificati intestati al detto defunto di lire 400, n. 276076, Napoli 14 maggio 1864, e lire 100, n. 266,802, Napoli 31 ottobre 1863, da staccarsene due seste parti spettanti ai due figli ed eredi maggiorenni Marianna Jovane maritata a Giovanni Paolella ed a Matteo Jovane fu Matteo.

5147 — Francesco Paolella proc.

TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI
1ª sezione.

(3ª *pubblicazione*) 5150

Il tribunale deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato, ordina, che la Direzione del Debito Pubblico della rendita di lire 260, risultante dal certificato sotto il numero rinnovato 188184 a favore di Rosa Cutolo di Raffaele, intesti lire 85 alla signora Rachele Cutolo fu Giuseppe, altre lire 85 alla signora Carolina Cutolo fu Giuseppe, e le rimanenti lire 90 alla signora Maria Cutolo fu Giuseppe.

Così deliberato ai 19 agosto 1874.

BANDO
per vendita giudiziale forzata di immobili.

(2ª *pubblicazione*)

Ad istanza della sigª Amalia Trouvè, domiciliata in Roma, via del Monte della Farina, n. 50, presso il procuratore signor Alberto Rossi, surrogata al signor Ermete Garofani,

Io sottoscritto usciere colla presente inserzione notifico a tutti gli interessati, qualmente nell'udienza feriale del tribunale civile e correzionale di questa città del 22 ottobre 1874 si procederà alla vendita degl'infradescritti fondi, in danno della Ditta Bancaria F. B. De la Chapelle in persona del sig. Eugenio Bonier De la Chapelle debitore principale, non che del sig. Ferdinando Campolmi terzo possessore. Tale vendita si farà alle condizioni e coi gravami descritti nel bando medesimo redatto dal vicecancelliere del suddetto tribunale signor Capolongo il 12 settembre 1874.

Descrizione dei fondi.

Due terreni formanti un sol corpo, della quantità superficiale di circa cinque pezze, posti nel suburbano di Roma fuori Porta Pia, via Sant'Agnese, detti Villa Flora e Rocchellina, con casino nobile a due piani, altro a tre piani con loggia superiore e casa colonica, parte ad uno e parte a due piani oltre la stalla.

Roma, 18 settembre 1874.

L'usciere del trib. civ. e corr. di Roma

5554 — Garbarino Michele.

DELIBERAZIONE.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli con deliberazione del 14 agosto 1874 ordina che il Debito Pubblico annulli il certificato di rendita iscritta di annue lire duecento, intestato sotto il n. 51200 a Luigi Emilio di Giovanni, ed intesti la correlativa rendita in usufrutto alla signora Francesca de Luca fu Mariano, vita durante di lei, ed in proprietà ai signori Carlo, Rosa, Adelaide, Isabella e Concetta Emilio di Giovanni.

Napoli, 28 agosto 1874.

5109 — Luca Rosati.

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Girgenti con deliberazione del 22 novembre 1873 ha ordinato alla Direzione del Debito Pubblico di trasferire in favore di Antonio Di Crescenzo, domiciliato in Girgenti, del fu Giuseppe, e senza vincolo di cauzione, che dichiara cessato in pro della Camera consultiva di commercio di Girgenti, la rendita annua di lire 85, consolidato 5 per 0/0, inscritta al n. 12815, ed emessa in data 18 agosto 1862 in Palermo a favore di Virgilio De Crescenzo fu Antonio. 5073

AVVISO. 5038

(3ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale di Como, li 15 agosto 1874, al num. 407 ricorsi, ha emesso il seguente decreto:

Constare che la quota del certificato nominativo num. 42046 del Debito Pubblico del Regno d'Italia della rendita di lire 615, in data di Milano 7 settembre 1865, intestato alla Cappellania Ecclesiastica eretta sotto l'invocazione ed all'altare di San Camillo nella chiesa sussidiaria della Sanità in Milano detta dei Crociferi, già di spettanza di Rachele Somigliana anche quale erede della defunta sorella Luigia Somigliana, consistente in ⅔ parti, è passata in proprietà per intiero al comproprietario dell'altra terza parte sig. dottore Cesare Somigliana fu Carlo, e conseguentemente si autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico a tramutare a richiesta dello stesso dottor Cesare Somigliana il suddescritto certificato nominativo in certificati al portatore.

NOTA.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Cuneo con decreto 9 luglio 1874 emanato in camera di consiglio ha dichiarato che il certificato n. 52393 della rendita di lire 100 sul Debito Pubblico dello Stato, consolidato italiano cinque per cento, datato di Torino il 22 di ottobre 1862 ed intestato a Ricciardino Francesco fu Bartolomeo domiciliato in Centallo, spetta ora ai signori Ricciardino Teresa fu Francesco, ed al di lei marito Sacco Luigi Teresio di Francesco, ora dimoranti a Cervere, e con domicilio eletto in Cuneo nella persona e studio del procuratorecapo Francesco Toesca, ed autorizzò l'Amministrazione del Debito Pubblico a ridurre sull'istanza di detti coniugi Sacco tale certificato in altrettante cartelle al portatore.

Fossano, 21 agosto 1874.

5151 — Notaio Bonifacio Zaboldono.

ORDINANZA. 5132

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Palermo, sezione feriale, riunito nella camera di consiglio il 2 maggio 1874, ha ordinato che dell'annua rendita di lire 5685 risultante dai sei certificati, cioè:

Uno di n° 1404 per lire 630
Altro di n° 2848 per lire 2125
Altro di n° 27378 per lire 1800
Altro di n° 32014 per lire 500
Altro di n° 32574 per lire 500 intestati al sig. Di Giorgi e Martines Pietro fu Giuseppe, domiciliato in Palermo;
Ed altro di n° 27379 per lire 130 intestato
lire 5685

a Mangano e Di Giovanni Michele fu Giuseppe, domiciliato in Palermo, regolarmente attergato a favore del suddetto signor Di Giorgi, venga fatto dalla Direzione Generale del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia unico certificato intestato al signor Di Giorgi Giuseppe Alberto fu Emanuele, domiciliato in Palermo, quale erede universale del suddetto sig. Di Giorgi e Martines.

CAMERANO NATALE Gerente

ROMA — Tipografia Eredi Botta